

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

518^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 27975

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 27975

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 27975

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 27975

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 27975

Seguito della discussione:

« Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici » (679), d'iniziativa del senatore Angelini Cesare e di altri senatori; « Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria » (815), d'iniziativa del senatore Maccarrone e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria del-

l'odontotecnico » (1463), d'iniziativa del senatore Indelli e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico » (1485); « Disciplina dell'attività dell'odontotecnico » (1524), d'iniziativa del senatore Bonaldi e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1485:**

PRESIDENTE Pag. 27988 e *passim*

ALBARELLO 28000

ANGELINI Cesare 27990

BATTINO VITTORELLI 27978, 27991

CARELLI 27989

* CASSANO 27993

CASSESE 27976 e *passim*

D'ERRICO 27988

DI GRAZIA, *relatore* 27977 e *passim*

INDELLI 27988

LOMBARI 27998

MACAGGI 27978

MACCARRONE 27980 e *passim*

MARIOTTI, *Ministro della sanità* 27977 e *passim*

MONNI 27977, 27982, 27994

PICARDO 27996

518ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 NOVEMBRE 1966

PINNA	Pag. 27996
ROVERE	27998
SAMEK LODOVICI	27981, 27992
SELLITTI	27997, 28000
* SIMONUCCI	27987
STIRATI	28006
* TOMASSINI	27982, 27983, 27995
ZONCA	27990
Votazione a scrutinio segreto	28003, 38004

GRUPPO DEL PSI E DEL PSDI

Annunzio di nomina del Comitato direttivo 26976

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	Pag. 28006
Annunzio di interrogazioni	28007
Annunzio di ritiro di interrogazioni	28012
Per lo svolgimento di una interpellanza:	
PRESIDENTE	28012
VERONESI	28012

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Parri per giorni tre.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GRASSI, NICOLETTI, PALUMBO e VERONESI. — « Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sulla registrazione dei contratti di locazione pluriennali » (1929).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di

previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255-B), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 » (1895), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 » (1896), previo parere della 2ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

DI PRISCO ed altri. — « Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 » (1902).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª

Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati LEONE Raffaele; BUTTÈ ed altri. — « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte » (1728), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di nomina del Comitato direttivo del Gruppo del PSI e del PSDI

P R E S I D E N T E . Comunico che il Gruppo del Partito socialista italiano e del Partito socialista democratico italiano unificati ha proceduto alla nomina del Comitato direttivo.

Sono risultati eletti: Presidente Lami Starnuti; Vice Presidente Bermanni; Segretari Tortora e Mongelli; componenti del Comitato direttivo: Arnaudi, Banfi, Battino Vittorelli, Bonacina, Giancane, Macaggi, Maier, Nenni Giuliana, Sellitti, Stirati, Tedeschi, Viglianesi e Zannier.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici » (679), d'iniziativa del senatore Angelini Cesare e di altri senatori; « Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria » (815), d'iniziativa del senatore Maccarrone e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico » (1463), d'iniziativa del senatore Indelli e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico » (1485); « Disciplina dell'attività dell'odontotecnico » (1524), d'iniziativa del senatore Bonaldi e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1485

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici », d'iniziativa del se-

natore Angelini Cesare e di altri senatori; « Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria », d'iniziativa del senatore Maccarrone e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico », d'iniziativa del senatore Indelli e di altri senatori; « Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico »; « Disciplina dell'attività dell'odontotecnico », d'iniziativa del senatore Bonaldi e di altri senatori.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale e che hanno parlato il relatore ed il Ministro della sanità. Dobbiamo ora passare all'esame dell'ordine del giorno presentato dal senatore Macaggi e da altri senatori.

C A S S E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S E S E . Vorrei chiedere ai presentatori di questo ordine del giorno di voler stralciare una parte di quanto è detto nell'ultimo periodo. Vorrei cioè far presente che, in base alle denunce che si sono avute qui in Aula sulla situazione dell'assistenza odontoiatrica, non è assolutamente il caso di disporre immediatamente « l'obbligatorietà della specializzazione in odontoiatria e protesi dentale per l'abilitazione all'esercizio della specialità quale provvedimento transitorio » in quanto che noi verremmo a creare delle gravi difficoltà all'assistenza odontoiatrica in generale, appunto per la mancanza dei quadri necessari ad assolvere a questi compiti.

Noi siamo favorevoli all'ordine del giorno, però faccio appello ai presentatori perchè vogliano consentire alla soppressione di quest'ultima parte. Non so, signor Presidente, se mi sono espresso in maniera intelligibile. Noi comunisti, ribadiamo il concetto che siamo favorevoli all'ordine del giorno, però con la soppressione della parte che ho letto poc'anzi, con la quale si dispone « l'obbligatorietà della specializzazione in odontoiatria e protesi dentale per l'abilitazione all'esercizio della specialità quale provvedimento transitorio in attesa della

istituzione ». Si potrebbe invece disporre semplicemente l'istituzione di un particolare corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

P R E S I D E N T E . Sentiamo prima il parere della Commissione. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D I G R A Z I A , relatore. Pur riconoscendo l'obiettivo che vogliono raggiungere i presentatori dell'ordine del giorno, obiettivo naturalmente accettabile, tuttavia mi sembra che vi sia nell'ordine del giorno stesso un punto che ci porta fuori dalle nostre possibilità, in quanto noi non possiamo derogare ai diritti che hanno i medici fino ad oggi. Si vorrebbe limitare l'attività del laureato in medicina e chirurgia. Inoltre, se noi accettiamo la formula che gli specialisti in odontoiatria abbiano la possibilità di conferire deleghe personali, altro non facciamo che facilitare il prestanomismo, anzichè fermarlo.

La Commissione pertanto non sarebbe favorevole, salvo però gli intendimenti dell'onorevole Ministro. La Commissione, quindi, si rimette al parere dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R I O T T I , Ministro della sanità. Il Governo può accettare come raccomandazione i commi dal primo al sesto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Macaggi e da altri senatori. L'ultimo comma però, per il fatto che invita il Governo, in attesa dell'assegnazione di cattedre di odontoiatria e di protesi dentaria, naturalmente di durata minore di quella degli ordinari corsi di laurea in medicina e chirurgia, ad una sollecita definizione, eccetera, non può essere accolto. Si rovescerebbe infatti una situazione di fatto che soltanto gradualmente può trovare un assestamento nel quadro dello sviluppo sanitario del nostro Paese, che non può non essere connesso anche ad una profonda riforma delle facoltà universitarie.

Pertanto, o viene stralciata l'ultima parte dell'ordine del giorno che dispone l'obbligatorietà, eccetera, oppure il Governo deve respingerla, accettando come raccomandazione i commi precedenti dal primo al sesto.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Ho firmato l'ordine del giorno, che mi è parso rispondesse ad un'esigenza sostanziale, insieme con i colleghi del Gruppo socialista e con qualche altro collega democristiano. La ragione dell'ordine del giorno è stata detta molto chiaramente dal senatore Macaggi nel suo intervento. Io debbo precisare perchè anche a me, come a molti di noi, esso è apparso più che giustificato. La presentazione di vari emendamenti al disegno di legge e la controversa discussione che si è svolta in Aula dimostrano che non vi sono orientamenti ben precisi sulla materia. Vi sono due, per non dire tre, parti in contrasto. Da parte degli odontoiatri da un lato si teme l'abusivismo degli odontotecnici e dall'altro si afferma che non sono gli odontotecnici a dover essere sotto accusa in quanto gli abusi derivano dal comportamento non corretto e non regolare di coloro che, essendo medici chirurghi e non esercitando l'odontoiatria, la fanno esercitare agli odontotecnici, consentendo così gli abusi.

Di chi la colpa? Noi ora dovremmo scegliere fra le une e le altre motivazioni e vi è una grande incertezza perchè noi siamo chiamati a fare una buona legge, non a favorire l'una o l'altra categoria.

L'ordine del giorno si proponeva di dimostrare che la legge avrebbe dovuto essere esaminata meglio dalla Commissione sotto un profilo organico in modo da regolare tutta la materia. In verità, onorevoli colleghi, dobbiamo porci il quesito se sia ancora ammissibile, dato il progresso dell'arte odontoiatrica, che il medico generico, appena laureato, possa aprire un gabinetto odontoiatrico senza una specifica preparazione nella materia. Questo è il problema, perchè di fatto il medico generico laureato in medicina e chirurgia può aprire un gabi-

netto di odontoiatria. Quale soluzione dobbiamo dare a questo problema? Per quale motivo la Commissione non ha visto anche questa parte della questione? Io penso infatti — me lo consentirà l'onorevole Ministro — che prima ancora di regolare la posizione degli odontotecnici doveva essere regolata la posizione degli odontoiatri. Regolando prima la posizione degli odontoiatri poteva poi essere meglio regolata la posizione degli odontotecnici perchè, se l'odontoiatra non lo consente, l'odontotecnico non può arbitrariamente o abusivamente intervenire; gli interventi degli odontotecnici in tanto si verificano (e in tanto si verifica l'abusivismo) in quanto vi sono i prestanome, che nella generalità dei casi sono medici generici.

Ecco la ragione della presentazione dell'ordine del giorno, dell'invito al Ministro e al Governo affinchè riesaminino tutta la materia e giungano a regolare con una legge speciale non soltanto l'attività degli odontotecnici, come si fa con questa legge, ma anche e soprattutto l'attività degli odontoiatri.

Per ora non ho altro da dire. Interverrò in seguito quando si discuterà l'articolo 13 per chiarire qual è il concetto che informa l'emendamento che abbiamo presentato. Per il momento dirò che io voto l'ordine del giorno dell'onorevole Macaggi anche se vi è una parte che ha preoccupato l'onorevole Ministro, ma che evidentemente è pleonastica. Infatti l'indicazione che fa l'onorevole Macaggi non può essere considerata definitiva e lo stesso proponente ha detto che si potrebbe scegliere tra due alternative, cioè tra una laurea vera e propria e un diploma, ma dopo alcuni anni di insegnamento. Questa è materia che regolerà se mai la Commissione e vedrà il Governo come risolverla nel modo migliore.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.*
Vorrei pregare, se fosse possibile, vivamente l'onorevole Macaggi e gli altri proponen-

ti, di modificare l'ultimo comma con questa dizione: « impegna il Governo ad una sollecita definizione su queste basi, anche in vista della realizzazione della riforma dell'ordinamento universitario e sanitario, e quindi del problema dell'esercizio professionale medico-odontoiatrico adeguandolo alla indispensabile preparazione che si richiede a specialisti della materia », tralasciando tutta la parte che dispone l'obbligatorietà.

In questo senso allora il Governo può accogliere come raccomandazione l'intero ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . I proponenti accettano la proposta dell'onorevole Ministro?

M A C A G G I . Sono d'accordo con l'onorevole Ministro.

B A T T I N O V I T T O R E L L I .
Sono d'accordo.

C A S S E S E . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora l'ordine del giorno si deve intendere accolto come raccomandazione dal Governo nel testo proposto dal Ministro della sanità.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

La vigilanza si estende:

- 1) alla formazione professionale;
- 2) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- 3) all'esercizio dell'arte predetta.

P R E S I D E N T E . I senatori Cassese, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi hanno presentato un emendamento

tendente a sostituire al primo comma e al numero tre del secondo comma le parole: « dell'arte » con le altre: « della professione ».

Il senatore Cassese ha facoltà di svolgerlo.

C A S S E S E . L'emendamento che noi proponiamo è correttivo di una ingiustizia verbale che si commette ai danni di persone le quali vanno a scuola per 5 anni e studiano secondo programmi che comprendono nozioni di cultura generale e discipline scientifiche. Non ci sentiamo di definire arte una professione che va paragonata a quella del geometra o del perito agrario. L'istituzione degli albi e dei collegi dà il diritto alla categoria degli odontotecnici di fregiarsi del titolo di professione, come avviene per le ostetriche, eccetera. Inoltre saremmo in contraddizione con quanto abbiamo affermato in questi ultimi giorni a proposito della legge sugli infermieri professionali. Là parliamo di professioni infermieristiche. In questo disegno di legge parliamo anche di « formazione professionale » e di « attività professionale »; nell'ordine del giorno testè accolto come raccomandazione parliamo della « professione » dell'odontotecnico. Credo pertanto sia opportuno che la dizione venga mutata nel senso da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. In Commissione abbiamo discusso parecchio su tale questione e la Commissione ha rigettato la proposta di adottare l'espressione « professione » ritenendo più opportuno parlare di « arte » sanitaria ausiliaria. Ecco la ragione per la quale la Commissione non può essere d'accordo sull'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Cassese, insiste nel suo emendamento?

C A S S E S E . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cassese, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

(È approvato).

Art. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme vengono approvati i programmi di insegnamento e i regolamenti delle scuole stesse.

(È approvato).

Art. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di odontotecnico possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici che siano in possesso

dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Dette scuole possono altresì essere istituite presso enti pubblici, che esercitano la assistenza sanitaria e risultino in possesso dei mezzi di cui al comma precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cassese, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ad iniziativa del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sono istituiti entro un anno in tutti i capoluoghi di Regione e, successivamente, nelle altre Provincie che potranno essere indicate dal Consiglio superiore di sanità, appositi corsi teorici e pratici per il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante un apposito stanziamento da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione al momento dell'approvazione del bilancio dello Stato e da fronteggiare con una riduzione di pari importo del fondo globale iscritto in bilancio per l'esercizio 1967 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Maccarrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A C C A R R O N E . Onorevole Presidente, vorrei fare alcune brevi osservazioni su questo emendamento sostitutivo. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare un emendamento sostitutivo a questo proposito sono numerose e credo siano già state tutte illustrate con dovizia di argomentazioni nel corso del dibattito generale e, direi, non solo da noi, ma da numerosi colleghi che hanno soffermato la loro attenzione su questo punto.

Le esigenze fondamentali che noi avvertiamo nel momento attuale sono quelle di una migliore e più completa preparazione degli odontotecnici e di una diffusione capillare delle scuole in tutto il Paese. Abbiamo constatato che, nonostante l'impegno della legge del 1927, soltanto nel dopoguerra sono state istituite ed approvate, con la procedura prevista dalla legge del 1927, le scuole di odontotecnica per la preparazione di questa categoria professionale e per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività professionale di odontotecnico. Queste scuole sono sorte per iniziativa dei sindacati che, laddove l'associazionismo tra gli odontotecnici è stato adeguato, sono in grado di sostenere le spese di avvio. Solo successivamente è intervenuto il riconoscimento e con il riconoscimento un funzionamento regolare di queste scuole. Ma vi sono ancora numerose regioni del nostro Paese (regioni in cui, se vogliamo migliorare effettivamente i servizi di assistenza odontoiatrica, è indispensabile l'istituzione delle scuole) in cui queste scuole non esistono nè potrebbero, se noi approvassimo l'articolo 4 così come è stato proposto dal Governo, essere rapidamente istituite, colmando una lacuna che tutti noi avvertiamo come fondamentale. E ciò per una serie di motivi: prima di tutto per ragioni obiettive, perchè affidare in queste regioni il compito esclusivo della promozione delle scuole ad ospedali o a cliniche odontoiatriche o ad altri enti sanitari attrezzati per l'organizzazione delle scuole significa affidare la promozione delle scuole stesse ad organismi od enti che non esistono o che non hanno l'attrezzatura o i requisiti indispensabili per promuovere le scuole, quali prima di tutto un attrezzato e ben organizzato laboratorio per l'esercitazione e la preparazione all'esecuzione della protesi. In secondo luogo, perchè l'impianto di queste scuole costa e sappiamo già che cosa ha significato e che cosa significhi ancora oggi, per esempio, per gli ospedali, nonostante che essi da tale organizzazione traggano un vantaggio, l'organizzazione delle scuole per infermieri ad essi affidata.

Se vogliamo che queste scuole vivano, sorgano e funzionino, debbono essere in qual-

che modo finanziate dallo Stato, ricadere in qualche modo sul bilancio dello Stato, ripetere in qualche modo un onere per il bilancio dello Stato. E poichè anche l'onorevole Ministro ha accettato il criterio che queste scuole debbono essere istituite, che il Ministero deve farsi promotore della loro istituzione e che esse debbono essere distribuite nel Paese secondo un certo criterio di razionalità (e noi diciamo appunto: almeno una scuola ogni capoluogo di regione e nelle regioni più popolate una scuola anche nei capoluoghi di provincia, dove viene indicato dal Consiglio superiore di sanità), se vogliamo fare un passo avanti rispetto al 1927 per questo problema delle scuole, se vogliamo prendere atto che dal 1927 ad oggi le scuole non sono sorte proprio perchè quella legge non consentiva la diffusione e l'organizzazione delle scuole in modo adeguato, non possiamo ripetere e ribadire oggi le norme del 1927, che sono le stesse norme che vengono riportate in questa legge, cioè l'iniziativa dell'ente, privato o pubblico che esso sia, la dimostrazione dell'ente, privato o pubblico, che ha i mezzi per organizzare la scuola, l'attività autorizzativa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità per poter organizzare la scuola. Questo metodo è il metodo del 1927 ed è il metodo che non ci ha consentito di sviluppare le scuole in Italia.

Per questo sosteniamo che le scuole debbano essere promosse ad iniziativa del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, debbano sorgere nei capoluoghi di regione e, là dove è necessario e utile, anche in provincia e l'onere relativo, onorevole Ministro, può essere ripartito nel tempo in base agli opportuni programmi del Ministero. L'onere non è eccessivo. Pensiamo a quello che fa già il Ministero della pubblica istruzione nel campo dell'istruzione tecnica e professionale, adeguando l'organizzazione di queste scuole alle disponibilità di bilancio. Ebbene, mi auguro che queste disponibilità a partire dal 1967 siano tali da consentire alla sua Amministrazione di promuovere le scuole in tutte le regioni; se queste disponibilità proprio non ci sono nel 1967,

potranno esserci negli anni successivi e noi così potremo avere la garanzia di una scuola di Stato con programmi di Stato, con insegnanti di Stato, con un controllo dello Stato per tutte le scuole nelle regioni del nostro Paese.

Per questo mi rivolgo soprattutto a quegli onorevoli colleghi, che hanno temuto fino a questo momento che si volesse consentire agli odontotecnici un'attività professionale eccessiva ed inadeguata alla preparazione, per ottenere un appoggio a questo emendamento e consentire così la realizzazione nel nostro Paese di una condizione essenziale per il progresso della categoria, non solo, ma dell'organizzazione sanitaria.

Confido anche nella comprensione del Ministro, che mi auguro voglia accogliere questo mio orientamento ed anche l'emendamento sostitutivo che noi abbiamo presentato.

S A M E K L O D O V I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M E K L O D O V I C I . Nel corso del mio intervento nella discussione generale io non ho mancato di sottolineare le più vive preoccupazioni in merito alla possibilità concreta che queste scuole, tanto necessarie, sorgano tempestivamente e in numero adeguato, essendo state affidate dalla legge alla sola iniziativa degli ospedali e delle cliniche o di altri enti.

Pertanto, anche per ragioni di coerenza, ritengo di non poter non essere favorevole all'emendamento proposto all'articolo 4 dai colleghi Cassese ed altri, che le vuole creare con l'intervento attivo, anche finanziario, dello Stato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. Anche su questo argomento in Commissione si è discusso a lungo, considerando le possibilità del bilancio, e gli enti che potevano istituire

queste scuole; e si è pervenuti alla formulazione attuale dell'articolo 4. Quindi la maggioranza della Commissione non può essere favorevole a questo emendamento, presentato all'ultimo momento, per la seconda o terza volta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Devo dire, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che le ragioni che sono state ora affacciate da uno dei proponenti dello emendamento non sono prive di fondamento. In Commissione sentii infatti il dovere di affermare che, anche per iniziativa dello stesso Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, avremmo studiato le possibilità di istituire in ogni capoluogo di regione queste scuole per odontotecnici.

L'emendamento potrebbe essere accettato come ordine del giorno, perchè io non posso affermare che fra un anno il Governo sarà in condizioni di dare una copertura finanziaria all'istituzione delle scuole. Direi quindi che l'emendamento è anticostituzionale, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto il Governo non accetta l'emendamento.

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O M A S S I N I . A nome del mio Gruppo, esprimo parere favorevole all'emendamento, perchè in definitiva, se vogliamo dare all'esercizio della professione ausiliaria dell'odontotecnico una fisionomia, non vedo come si possa prescindere dall'istituzione di scuole *ad hoc*. In un'epoca come questa, caratterizzata dalle specializzazioni e da una preparazione specifica in ogni settore, non si può creare la professione dell'odontotecnico senza istituire apposite scuole che diano a questa professione una spe-

cializzazione, una preparazione e una competenza.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Ma non c'è la copertura finanziaria.

T O M A S S I N I . E allora come si fa? Se non c'è la copertura, facciamo dell'empirismo spurio, che crea confusione maggiore nell'applicazione pratica della legge. Non avendo soldi, non creiamo le scuole, però creiamo gli odontotecnici, i quali non saranno preparati. Questo è un assurdo!

M O N N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Perchè non nascano equivoci, signor Presidente, dichiaro che io in questo momento parlo a titolo personale, per chiarire che non posso votare l'emendamento sostitutivo dei colleghi Cassese, Simonucci, Maccarrone ed altri. Infatti, ha ragione il Ministro quando dice che, non essendovi copertura, non si può creare un impegno, per il Governo, che non sia previsto. E qui l'impegno sarebbe veramente gravoso, secondo la richiesta che è nell'emendamento: costituire scuole statali in tutti i capoluoghi di regione e successivamente anche nelle provincie che potranno essere indicate dal Consiglio superiore di sanità.

Quindi vi è una ragione pregiudiziale: una norma costituzionale che verrebbe violata, per cui non è possibile votare, in questo momento, questo emendamento, che semmai potrebbe essere accettato come raccomandazione.

Però, onorevole Ministro, debbo aggiungere che non posso nemmeno, in coscienza, votare l'articolo 4 così com'è. Nell'articolo 2, infatti, è detto che « chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite ». Ora, l'articolo 4 dà una facoltà di istituzione di queste scuole, mentre l'articolo 2 parla di scuole « appositamente istituite », cioè di scuole

che debbono essere istituite. Allora vi è contraddizione, ed io perciò mi astengo dal votare sull'articolo 4.

M A C C A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Maccarrone, lei può dichiarare soltanto se insiste o meno sul suo emendamento; non replichi al Ministro, altrimenti il Ministro ha diritto di replicare a sua volta.

M A C C A R R O N E . No, signor Presidente, non mi permetterei mai; però, se me lo consente, vorrei fare una proposta. Vorrei proporre, proprio sensibile alle espressioni del Ministro, e ritengo anche venendo incontro al punto di vista dei colleghi che si rendono conto della portata di questo articolo 4, la soppressione, nel testo sostitutivo da noi proposto, del termine « entro un anno »; ed anche, aggiungo, del capoverso. Direi che la soppressione del capoverso si rende indispensabile; anche se è proprio esso a superare la mancanza di copertura, onorevole Ministro. Perchè qui si tratta di un provvedimento legislativo in corso e sul bilancio di previsione del 1967 vi è un fondo globale deliberato dal Governo e messo a disposizione dei provvedimenti legislativi in corso. Non vi è nessuna norma che riservi soltanto al Governo l'utilizzazione del fondo globale per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso e, se il Senato lo delibera e lo vuole, proprio questa copertura, corretta sul piano costituzionale, corretta sul piano formale, corrispondente anche a precedenti deliberazioni del Parlamento in questa legislatura, potrebbe veramente toglierci da quell'imbarazzo in cui noi ci troviamo.

Tuttavia, per consentire al Ministro ed al Governo di programmare l'istituzione delle scuole, che sono indispensabili, per il fatto che noi configuriamo a dei cittadini delle attribuzioni che sono condizionate al rilascio di un titolo di studio e poi priviamo questi cittadini della possibilità di avvalersi di queste attribuzioni perchè non esistono le scuole che noi dovremmo fare, o che altri

dovrebbero fare, ebbene, per questo io penso che noi potremmo approvare l'articolo 4, soltanto per il primo comma e senza l'inciso « entro un anno ». Questa è la mia proposta, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, accetta la proposta del senatore Maccarrone?

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Riconfermo le considerazioni che ho fatto poc'anzi, cioè a dire, se viene presentato un ordine del giorno che lasci la facoltà al Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, di istituire delle scuole, questo non mi sembra incompatibile con quanto detta l'articolo 2, il quale parla chiaramente di un diploma rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico. Infatti l'istituzione di scuole, sia presso ospedali sia presso le cliniche universitarie, non può avvenire senza l'autorizzazione del Ministero della sanità.

Ecco perchè non vedo il motivo per cui la prima parte dell'articolo, se trasformata in ordine del giorno, non possa essere accolta nel quadro delle considerazioni che il Governo farà per ricercare le possibilità di formare una categoria qualificata di odontotecnici, razionalmente distribuendo l'istituzione delle scuole in tutto l'arco della Penisola.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O M A S S I N I . Desidero fare una domanda all'onorevole Ministro, in quanto può darsi pure che io voti con lui, se mi chiarisce un punto.

All'articolo 2 si parla di un diploma rilasciato dalle scuole « appositamente istituite ». Appositamente istituite da chi? Soltanto gli enti pubblici hanno la facoltà di istituirle. Se non le istituiscono, tali scuole non verrebbero ad esistere. Chi li obbliga ad istituirle?

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Senatore Tomassini, lei sa benissimo che esistono scuole private e scuole pubbliche. (*Interruzione del senatore Albarello*). Senatore Albarello, sia meno nervoso e mi lasci chiarire.

Non vi è dubbio che, se domani, per iniziativa di organizzazioni e di scuole, si chiederà al Ministero della sanità l'autorizzazione ad istituire tale tipo di scuole, basterà un decreto del Ministero per dar corso alle istituzioni, lasciando all'iniziativa degli ospedali e delle cliniche universitarie di fare questa richiesta.

T O M A S S I N I . E se questo diritto d'iniziativa non viene esercitato?

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Le istituiremo noi.

P R E S I D E N T E . Senatore Maccarrone, insiste nell'emendamento?

M A C C A R R O N E . A questo punto, insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maccarrone e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno

no determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Casse, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Tale emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di cinque anni.

Possono essere anche istituiti corsi di studio serali: in questo caso la durata del corso è di sei anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

P R E S I D E N T E . I senatori Casse, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « dell'arte » con le altre: « della professione ». Anche questo emendamento è precluso.

Mette ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 7.

Al termine del corso, gli allievi sostengono prove di esame teoriche e pratiche nelle materie di insegnamento. Tali prove si svol-

geranno in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente, per ciascuna scuola o gruppo di scuole, una Commissione esaminatrice presieduta da un funzionario medico del Ministero della sanità, di grado non inferiore al settimo e composta da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia, sede della scuola;

c) un direttore di scuola per odontotecnici;

d) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;

e) un odontotecnico designato dal Collegio della provincia sede della scuola, di cui al successivo articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Medico provinciale o sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una provincia sia esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più province.

(È approvato).

Art. 9.

Qualora la scuola per odontotecnici venga istituita presso cliniche universitarie o nell'ambito di ospedali dipendenti da enti pub-

blici, la direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al primario di odontoiatria o, in mancanza, al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da odontoiatri e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cassese, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « al primario di odontoiatria », inserire le altre: « o ad un odontoiatra consulente ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cassese ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A S S E S E . L'emendamento è molto semplice e comprensibile. Vi sono degli ospedali che non hanno il primario di odontoiatria ma il consulente odontoiatra. Perciò, prima di passare a dare l'incarico della direzione della scuola al direttore sanitario, bisognerebbe darla al consulente odontoiatra. È una proposta che, credo, potrà essere accettata da tutti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Ministro ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , relatore. Mi sembra che l'emendamento sia accettabile e giusto. La Commissione è favorevole.

M A R I O T T I , Ministro della sanità. L'emendamento può essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal

senatore Cassese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 10.

Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cassese, Simonucci, Maccarrone, Orlandi, Zanardi e Valenzi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« che è equiparato al titolo di licenza di scuola superiore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cassese ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A S S E S E . Non voglio ripetere quanto ho già detto a proposito del mutamento della parola « arte » in « professione ». Qui ci troviamo di fronte a dei professionisti veri e propri che dopo la licenza media fanno un corso di studi molto serio e che quindi non solo praticamente si esercitano nella costruzione della protesi, ma raggiungono anche un certo grado di cultura che dà loro la possibilità di essere equiparati a coloro che conseguono una licenza di scuola superiore.

Pertanto io prego il Senato di voler approvare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* A me sembra che la cosa non sia pertinente. Non possiamo in questo momento prendere una decisione di tal genere. Semmai dovrà prenderla con una eventuale nuova legge il Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* L'emendamento potrebbe essere accoglibile nel quadro di una più vasta riforma delle scuole di ogni grado, ma allo stato di fatto non può essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cassese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 11.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità emanerà le disposizioni necessarie per la trasformazione delle scuole esistenti per il rilascio della licenza di odontotecnico, entro

e non oltre l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite, insieme alle indicazioni del tipo di protesi da eseguire, dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari per le prove di congruenza e l'applicazione delle protesi.

È vietato comunque agli odontotecnici eseguire qualsiasi manovra cruenta nella bocca del paziente, prendere autonomamente le impronte e compiere qualsiasi cura conservativa del dente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo.

INDELLI;

Sostituire il testo dell'articolo con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo.

D'ERRICO, BONALDI, ROTTA, VERONESI;

Sostituire il testo dell'articolo con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo.

CARELLI, MURDACA, ZACCARI, BERTOLA;

Sostituire il testo dell'articolo con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo, salva la sostituzione del terzo comma del testo governativo con il seguente:

« Su richiesta e sotto controllo del medico dentista, gli odontotecnici possono pre-

stargli la loro opera di ausiliari sanitari durante le prove di congruenza o l'applicazione delle protesi ».

ZONCA;

Al primo comma, sostituire le parole: « sono autorizzati » con le altre: « sono regolarmente abilitati ».

SIMONUCCI, MACCARRONE, CASSESE, ORLANDI, ZANARDI, VALENZI;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« È vietato agli odontotecnici eseguire qualsiasi manovra cruenta nella bocca del paziente, prendere, senza il controllo del medico, le impronte e compiere qualsiasi cura conservativa del dente ».

MONNI, BATTINO VITTORELLI, SAMEK LODOVICI, MONGELLI, VALSECCHI Pasquale.

S I M O N U C C I . Domando di parlare per proporre una pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I M O N U C C I . Io desidero porre un interrogativo alla Presidenza, poichè si tratta di materia di competenza della Presidenza. Premesso che l'articolo 69 del Regolamento dice: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese precedentemente dal Senato sull'argomento in discussione », io domando: qualora venisse richiesta la votazione per commi separati dell'articolo 12 del testo governativo, una volta che fosse votato e fosse accolto il secondo comma, sarebbe proponibile il terzo comma dello stesso articolo, che dice cose in aperto contrasto con quelle dette nel comma precedente? Questo quesito rivolgo alla Presidenza.

P R E S I D E N T E . È una questione di merito, il Ministro ci potrà dare le sue indicazioni.

S I M O N U C C I . Mi consentirà di spiegare meglio.

P R E S I D E N T E . Non abbiamo preso alcuna deliberazione e votiamo sul testo della Commissione, tanto è vero che vi sono emendamenti che propongono di abolire il testo della Commissione per tornare al testo del Governo.

S I M O N U C C I . Sto dicendo che non è proponibile l'emendamento che richiede il ritorno al testo del Governo. Il secondo comma del testo governativo recita: « È inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente ». Con questo comma si vuole impedire qualsiasi manovra da parte degli odontotecnici nella bocca del paziente; quindi si inibisce a costoro, ad esempio, di far prove di applicazione della protesi. Il terzo comma, invece, nel testo proposto dalla Commissione, dice: « Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari per le prove di congruenza e l'applicazione della protesi ».

I due commi sono in contrasto; bisogna scegliere l'uno o l'altro, insieme non possono stare.

P R E S I D E N T E . Senatore Simonucci, debbo insistere. La questione pregiudiziale da lei prospettata non sussiste. Infatti il contrasto che lei afferma esservi tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del testo governativo riguarda una questione di interpretazione del merito. Lei stesso noterà che nell'ultimo comma si precisa che su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari.

I N D E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I N D E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole signor Ministro, durante il mio intervento ho illustrato l'emendamento. Debbo aggiungere che vi è

un patto sottoscritto dalle varie categorie e non più rispettato. Così facendo, si andrà incontro ad un decadimento professionale perchè avremo dei medici i quali potrebbero eludere i controlli, come dice il relatore, esercitando l'odontoiatria nei loro laboratori-gabinetti. Noi con l'articolo 13 verremmo a legalizzare ciò che oggi è illegale. Esiste e vige ancora una circolare del ministro Mancini per la repressione dell'abusivismo.

Vi è poi un'altra preoccupazione. Con l'articolo 13 non si difendono gli interessi della categoria degli odontotecnici, perchè il trattato di Roma, equiparando i titoli professionali, metterebbe costoro in una posizione di inferiorità rispetto agli odontotecnici stranieri, con la conseguente probabile venuta in Italia di questi odontotecnici, forniti di migliore preparazione. Noi abbiamo bisogno di odontotecnici ben preparati che sappiamo fare le protesi; questo è il concetto fondamentale che dovrebbe ispirare la legge in esame. Valga pertanto la massima: dare a Cesare quel che è di Cesare, dare a Dio quel che è di Dio. Non dobbiamo difendere gli interessi di una categoria o dell'altra, dobbiamo predisporre leggi che mirino a tutelare gli interessi della collettività. Ed allora, dato che questo articolo è frutto di un approfondito esame concretatosi sotto l'egida della Federazione nazionale dei medici, noi dobbiamo consolidare l'impegno sottoscritto dalle organizzazioni. Ecco perchè reputo opportuno il ripristino dell'articolo 12 del testo governativo e chiedo la votazione a scrutinio segreto.

D ' E R R I C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' E R R I C O . Ripeto qui in parte quanto dissi nel mio intervento in sede di discussione generale. Anche io ho proposto il ritorno all'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa, poichè noi adesso stiamo elaborando un disegno di legge per odontotecnici e non per odontoprotesisti. In altre parole, la protesi dentaria non comporta soltanto la presa dell'impronta e

quindi, dopo la protesi, la sistemazione di questa nella bocca del paziente: per poter effettuare una protesi dentaria bisogna preparare adeguatamente la bocca del paziente e poi, mentre si fanno le prove di congruenza, bisogna provvedere alla sistemazione adeguata. I denti in precedenza vanno preparati, eventualmente vanno devitalizzati, bisogna preparare i pilastri e occorre poi limarli. Sono tutte manovre che non sono cruento, ma che vanno al di là di una tecnica meramente strumentale. Dal momento che, come ho già detto, attraverso questo disegno di legge vogliamo preparare degli odontotecnici, se consentissimo loro di fare quelle manovre che sono incruente ma che vanno al di là dei confini che si vogliono lasciare agli odontotecnici, non faremmo un buon servizio, non faremmo una buona legge, non faremmo gli interessi della salute pubblica.

Per queste ragioni, anche a nome della mia parte, insisto nel chiedere il ritorno all'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, già gli altri senatori hanno chiaramente espresso il loro pensiero, e quindi io non ripeterò quanto è già stato detto. Faccio però rilevare una particolare situazione che si è venuta a verificare con la approvazione dell'ordine del giorno che noi testè abbiamo votato e che è stato accettato da tutti gli schieramenti politici.

Il relatore a pagina 3 della sua relazione così si esprime: « La condizione che ogni pratica endoorale deve essere eseguita dall'odontotecnico in presenza del medico tranquillizza il legislatore, preoccupato di difendere la salute pubblica, ma favorisce eventuali abusivi i quali, con la compiacenza di qualche medico poco scrupoloso garante del loro operato, potrebbero, eludendo i controlli e la vigilanza sanitaria, esercitare l'odontoiatria nei loro ambulatori, ca-

muffati da laboratori tecnici. Si instaurerebbe così una vera e propria concorrenza professionale, con grave rischio per l'integrità fisica di coloro che, attratti dalla tabella di un medico, vengono poi curati da un odontotecnico. Quest'ultimo troverebbe come pretesto, in caso di controllo, il fatto che la legge gli consente di praticare manualità endoorali per la costruzione e l'applicazione di un apparecchio protesico ».

Ora, in base a questa esplicita dichiarazione del relatore, accettata quindi dalla Commissione, troviamo nel terzo comma dell'ordine del giorno, che abbiamo testè approvato, la seguente affermazione: « rilevato » — il Senato — « come dalla discussione del disegno di legge sia emersa una diffusa e giustificata preoccupazione per la persistenza del pericoloso fenomeno dell'abuso odontoiatrico che trova la sua causa preponderante nell'altrettanto grave declassamento professionale medico dei laureati prestanome; ». È evidente che la perplessità manifestata dal relatore è stata considerata dall'Assemblea e dal Ministro che hanno ritenuto di dover ribadire il concetto espresso dal relatore in un impegnativo ordine del giorno che fondamentalmente corregge il contenuto dell'articolo 13 approvato dalla Commissione. Ora, per quella coerenza che ha sempre caratterizzato la nostra Assemblea, non è possibile insistere sull'articolo citato; la logica vuole che venga ripristinato l'articolo di cui al testo governativo.

Le varie considerazioni di ordine tecnico, sanitario, deontologico, eccetera, hanno qui avuto la sede naturale per uno sviluppo di notevole estensione e che ha toccato punti di estremo interesse in cui convergevano indirizzi del settore odontotecnico in perfetta armonia con quelli del settore odontoiatrico.

Inutile sarebbe ripetere le varie argomentazioni: una cosa è certa, che il ripristino del testo governativo, mentre non menoma gli interessi dell'odontotecnico, conferisce maggiore dignità alla utile opera di collaborazione tecnica e assicura una concreta garanzia per l'assistito.

Sono sicuro che gli onorevoli colleghi, convinti della bontà della proposta, daranno voto favorevole all'emendamento presentato da me, dal collega Indelli e da altri senatori.

ANGELINI CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI CESARE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiararmi contrario a ritornare al testo governativo dell'articolo 12 della legge sulla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico. I motivi che mi inducono a schierarmi su questa posizione sono stati, penso, chiaramente illustrati nel mio intervento dell'altro ieri, per cui oggi ritengo che sia sufficiente riassumerli brevemente.

Sono contrario al ritorno al testo governativo, perchè, mentre si è anche qui affermato di voler aggiornare una legislazione superata e contraddittoria...

GRIMALDI. Qui è questione di competenza.

ANGELINI CESARE. ... con il testo governativo si riporterebbe l'odontotecnico alle inique condizioni imposte col regolamento del 1928, inibendogli ogni pur minima attività professionale. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 12 del testo governativo con quella perla del « prestargli » — prestare cioè la loro opera al medico — vieta in effetti all'odontotecnico, sia pure sotto il controllo del medico, ogni sua prestazione professionale e tecnica. Sono contrario al ritorno al testo governativo perchè, approvandolo così come era stato formulato, non vedrei quale fondamento giuridico potrebbe avere l'articolo 17, che prevede la costituzione degli albi, dei collegi provinciali nonché della Federazione nazionale degli odontotecnici, istituti di sola pertinenza dei professionisti, sia pure anche minori, come le ostetriche, le infermiere professionali, le assistenti sanitarie, le vigilatrici di infanzia, quando poi non si consentirebbe all'odon-

totecnico nessuna pur piccola attività professionale, relegandolo nella categoria degli artigiani.

Sono contrario, inoltre, al ritorno al testo governativo perchè esso verrebbe ad ostacolare quella effettiva e preziosa collaborazione, a salvaguardia della salute pubblica, tra odontoiatra e odontotecnico che è reclamata anche dal relatore laddove afferma la necessità che « l'odontotecnico osservi direttamente sul paziente il funzionamento dell'apparecchio da lui costruito al fine di correggerne eventuali difetti e se del caso adeguare i suoi mezzi costruttivi ai criteri di una tecnica più evoluta » (sono le testuali parole del relatore senatore Di Grazia).

Altri motivi potrei addurre, ma penso che questi siano sufficienti a giustificare il mio voto contrario.

Signor Ministro e onorevoli colleghi, secondo il mio modesto parere, solo dal fatto di non consentire il ritorno all'articolo 12 del testo governativo e di approvare invece l'articolo 13 del testo della Commissione dipende in gran parte l'utilità e l'efficacia del provvedimento sottoposto al nostro esame. In caso contrario inutile risulterebbe questa legge nel campo dell'assistenza odontoprotesica.

ZONCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZONCA. Signor Presidente, signor Ministro, non potendo parlare direttamente sull'emendamento che ho presentato, desidero fare una dichiarazione di voto perchè da alcune domande rivoltemi dai colleghi ho avuto l'impressione che il pensiero da me espresso durante la discussione non sia stato chiaramente inteso.

Desidero precisare — riferendomi a quanto noi leggiamo sui frontoni dei nostri palazzi di giustizia, alla vecchia e aurea sentenza *unicuique suum*, cioè a ciascuno il suo nei diritti e nei doveri — che noi siamo dinanzi a due categorie di professionisti, ambedue benemerite. Abbiamo da una parte la categoria professionale dei medici odontoiatri o dentisti, con la loro dignità,

con la loro competenza ad alto livello, con la loro responsabilità indeclinabile e insostituibile; dall'altra parte la categoria professionale degli odontotecnici, con la loro dignità, con la loro competenza tecnica altamente specializzata, con la loro responsabilità. Due categorie professionali, dunque, degnissime e competenti nella propria sfera di azione, e che non devono essere sempre l'una contro l'altra armata, ma devono operare in una integrazione leale, se non in cordiale collaborazione complementare.

Si deve però sottolineare che nella collaborazione e integrazione ci deve essere una netta, chiara, inequivoca divisione di compiti e di responsabilità appunto secondo la massima *unicuique suum*.

Per quanto riguarda il mio emendamento io chiedo, signor Presidente, che qualora non venisse approvato l'articolo 12 del testo governativo, venga come sub-emendamento trasferito sopra il secondo comma dell'articolo 13 della proposta della Commissione.

BATTINO VITTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI. Signor Presidente, ho firmato, insieme con i senatori Monni, Samek Lodovici, Mongelli e Pasquale Valsecchi, un emendamento all'articolo 13, la cui votazione verrebbe preclusa se fosse accolto l'emendamento sostitutivo proposto ora da vari colleghi.

Per questa ragione, in coerenza con l'accordo raggiunto al momento della firma di quell'emendamento, i miei amici ed io stesso voteremo contro il gruppo di emendamenti che sono stati proposti.

MACCARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Onorevole Presidente, desidero dichiarare il mio voto contrario a questa proposta, e mi auguro

che anche il relatore, a nome della Commissione che ha discusso molto a lungo, anzi più a lungo di qualsiasi altra cosa, proprio questo articolo 12 ed è arrivata faticosamente alla formulazione dell'articolo 13 sottoposto all'esame del Senato, voglia respingere la richiesta del ritorno all'articolo 12; proprio, ripeto, a nome della maggioranza della Commissione di cui egli è relatore, che non lo ha affatto autorizzato a porre, se non a titolo personale, la riserva che egli ha posto nella relazione.

I motivi per cui noi siamo contro il ritorno all'articolo 12 sono questi: l'articolo 12 è in contrasto aperto con tutto il lavoro fatto dalla Commissione, che ha emendato in diversi punti questo disegno di legge. Ritornare all'articolo 12 del testo governativo significa ritornare alla struttura del testo governativo, il che la Commissione ha ritenuto di non poter fare.

Inoltre, senatore D'Errico, le sue preoccupazioni non mi paiono fondate, perchè in ogni caso l'odontotecnico non opererà mai autonomamente, ma opererà sempre su richiesta del medico; ed è questo il punto fondamentale che distingue l'odontotecnico dall'odontoprotesista; è questo il punto che discrimina, proprio per quel pericolo, io direi quel rischio che lei ha adombrato, la concreta attività di collaborazione che io mi auguro, con la nuova normativa, si verrà a stabilire tra odontoiatri e odontotecnici.

Senza questa precisa normativa, che l'articolo 13 esprime soltanto come ha potuto esprimere, dato che è il frutto di una travagliata elaborazione, senza questa precisa normativa, dicevo, noi faremmo un lavoro inutile per due motivi: anzitutto perchè non abbiamo fatto una legge per istituire le scuole necessarie e superare l'abusivismo odontotecnico, cioè l'esercizio di attività nel campo odontotecnico senza licenza, abusivismo forzato nelle regioni ove non esistono scuole; in secondo luogo perchè non riusciamo a superare quello che ci proponiamo di superare, che tutti si sono proposti di superare, vale a dire l'esclusione dell'odontotecnico dal rapporto col paziente, rapporto che, naturalmente con la mediazione del

medico, sempre è stato ed è l'obiettivo da raggiungere.

Se noi scorressimo, e non lo vogliamo scorrere in questa sede che non si presta a discussione, il « Dental abstract », dell'*American Dental Association*, del settembre 1963, ci renderemmo conto, onorevoli colleghi, che le preoccupazioni che noi abbiamo sono state superate larghissimamente negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra...

D I G R A Z I A, *relatore*. C'è la scuola che vogliamo costruire noi!

M A C C A R R O N E. C'è la scuola di odontotecnica, che addirittura prevede un corso di studi di gran lunga inferiore al nostro, a quello che abbiamo prescritto noi; ed è una scuola che viene organizzata dalla Associazione dei dentisti e non ha nessun controllo pubblico. Nonostante questo, in questi Paesi non soltanto si utilizza l'odontotecnico nello studio del dentista, ma si sollecita questa utilizzazione come condizione essenziale per la buona esecuzione di un lavoro assistenziale e del trattamento terapeutico, così come oggi si richiede.

Ritornare all'articolo 12, anche per il carattere fortemente restrittivo che si è voluto dare alla richiesta, significherebbe rendere vana tutta l'attività dell'11ª Commissione, tutta l'attività del Senato. Per questo io sono contrario e mi auguro che il relatore, coerente con la maggioranza della Commissione, voglia, a nome della maggioranza della Commissione, pronunciarsi in senso contrario al ritorno all'articolo 12 del testo governativo.

S A M E K L O D O V I C I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A M E K L O D O V I C I. In piena coscienza e consapevolezza, mi dichiaro contrario al ripristino...

B O N A D I E S. Dichiarazione personale, però!

S A M E K L O D O V I C I. Parlo a titolo personale, tenendo conto che, trattandosi di materia tecnica, qui mi pare che vi sia piena libertà; non solo, ma il Ministro ha dichiarato apertamente di rimettersi alla volontà dell'Assemblea.

Comunque, io personalmente affermo, e trovandomi nella piena facoltà di intendere e di volere ... (*commenti e ilarità*) aggiungo, in piena coscienza, la mia contrarietà al ripristino del testo governativo, perchè sotto apparenze parzialmente innovatrici e più liberali, ribadisce di fatto e *de jure* una situazione molto discutibile sotto il profilo dell'equità e umanamente e tecnicamente assurda, quale è quella creata dalle leggi vigenti che risalgono al 1927-28.

Per l'articolo 12 governativo all'odontotecnico è inibito qualsiasi contatto diretto con il paziente, in forza della frase, ripresa pari pari dal regolamento del 1928, « è inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta ed anche incruenta nella bocca del paziente », proibizione che contrasta con la facoltà poi concessagli nello stesso testo governativo di prestare la sua opera per le prove di congruenza e di applicazione, tuttavia soltanto e sempre a beneplacito del medico stesso.

L'emendamento approvato dall'undicesima Commissione a grande maggioranza, dopo accurato esame e lunga discussione e consapevolmente, mentre assicura e intende garantire nel modo più assoluto che l'odontotecnico non può — legalmente, s'intende — procedere a cure nè cruenti nè conservative, non può cioè, come non deve, fare l'odontoiatra, gli dà tuttavia la possibilità o meglio lo abilita a prendere anche le impronte, sempre sotto il controllo del medico, senza autorizzarlo minimamente a preparare la bocca, perchè la preparazione della bocca per la presa delle impronte richiederebbe manovre sia pure parzialmente cruenti. Questa facoltà da noi in Commissione concessa all'odontotecnico, perchè la riteniamo utile, anzi necessaria per la migliore garanzia della buona esecuzione degli apparecchi protesici, che di fatto soltanto l'odontotecnico costruisce, completa, integra, dà un senso alla facoltà concessagli, ripeto, dall'articolo 12 go-

vernativo di prestare la sua opera al medico dentista per le prove di congruenza e di applicazione; ed infine lo pone — cosa non sottovalutabile — su un piano di dignità collaborativa.

Soltanto così si potrà sostituire all'attuale spiacevole e dannoso stato — parliamoci francamente e diciamo pane al pane — di lotta di classe permanente, quella collaborazione che è invocata da tutti i settori, collaborazione naturalmente nel rispetto delle gerarchie, delle preparazioni e dei valori diversi, che è indispensabile tra due categorie che sono assolutamente complementari.

Le preoccupazioni infinite per la salute pubblica, inerenti a questo così modesto completamento delle facoltà dell'odontotecnico, sono, a mio modesto parere — ma è il parere di un vecchio medico — assolutamente infondate. Certo, non devono essere superiori a quelle inerenti all'esercizio legale dell'arte infermieristica, di levatrice, eccetera. E infondata è anche la preoccupazione di un incremento dell'abusivismo. Il fenomeno grave dell'abusivismo, come abbiamo chiarito in tutta la discussione generale, è inerente alla scarsità dei medici dentisti, alla scarsa preparazione stomatologica dei neolaureati, alla mancanza di obbligo di specializzazione per l'esercizio dell'odontoiatria, all'insufficiente, per non dire nulla, repressione del poco dignitoso fenomeno del prestanomismo medico. Questa legge, se ben fatta e attuata, stroncherà intanto sicuramente l'esercizio illegale dell'odontotecnica da parte di elementi che non hanno alcuna preparazione odontotecnica e che sono veramente i più pericolosi; e se verrà approvata nel testo emendato e sempre perfettibile della Commissione, assicurando la collaborazione leale e proficua, in dignità, tra odontotecnici e medici dentisti, inibirà certamente anche l'esercizio abusivo della odontoiatria da parte di qualche odontotecnico meno scrupoloso nell'osservanza delle leggi e meno sensibile ai limiti morali.

Io sarò un ingenuo — sono certamente un idealista — ma non posso credere che il Senato di una Repubblica fondata sul lavoro, tanto sensibile ai problemi umani e dell'equità, voglia ripristinare per la categoria degli odontotecnici una situazione giuridica e tec-

nica insostenibile, che non potrebbe che spingerli fatalmente, per la forza delle cose, a trasgredire la legge.

C A S S A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A S S A N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un osservatore superficiale sarebbe certamente colpito dal fatto che una legge per la disciplina di un'arte sanitaria ausiliaria ha assunto nella sua discussione tali proporzioni e dal fatto che si è arrivati a questo punto di tensione e di calore. Ma la verità è che qui non si discute più della disciplina di un'arte sanitaria ausiliaria, ma ormai si discute della disciplina dell'arte e della professione medica. Si pongono di nuovo in questione dei principi che sono stati lentamente e faticosamente elaborati ed affermati nel corso di qualche secolo, in base ai quali si è giunti a sottrarre la professione medica all'empirismo e ad affidarla a severi studi superiori e a una sufficiente, maturata e consapevole preparazione.

È per questo motivo che stiamo discutendo. Il problema si è rovesciato: dobbiamo mantenere o no il principio che la salute dell'uomo deve essere posta nelle mani del medico? Dobbiamo mantenere o no il principio che tutto quanto attiene al pericolo di malattia o alla cura della malattia deve essere affidato al medico e soltanto al medico? (*Applausi dal centro*). Solo questo è il punto.

M A C C A R R O N E . Questo punto è superato dai fatti...

C A S S A N O . Non è superato affatto. Avete girato abilmente intorno a questo punto, ma è rimasto...

M A C C A R R O N E . È superato in tutto il mondo. La professione medica si difende: è l'impresa medica che non si difende. (*Vivaci commenti dal centro*).

C A S S A N O . Vi sarete resi conto facilmente che è assurdo impostare una questione così complessa e così spinosa sul proble-

ma se l'odontotecnico debba o meno rilevare le impronte. È chiaro che quando gli odontotecnici avranno rilevato le impronte sarà aperta la strada per applicare la protesi, e quando sarà applicata la protesi sarà facile passare ad altre pratiche. Quale può essere l'interesse concreto di questa categoria a poter rilevare l'impronta? È chiaro, è chiarissimo che si vuole aprire il varco che deve portare a ben altro. Si è parlato di vecchi medici; sono un vecchio medico anche io, e mi sia consentito di ricordare che il 10 per cento dei tumori maligni della bocca dipendono dalla cattiva applicazione di protesi.

S E L L I T T I . Perchè le applica il medico. (*Interruzioni dal centro*).

C A S S A N O . Mi sia consentito dire che le protesi mal fatte sono le principali responsabili delle paradentosi da cui derivano tutte le infezioni che minacciano l'organismo; mi sia consentito ricordare che le endocarditi derivano da queste pratiche incongrue. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Si ricordi che il minimo errore nell'applicazione delle protesi porta ad un tale squilibrio nel gioco dell'arcata mandibolare e del massiccio frontale da comportare delle gravi alterazioni articolari da cui derivano sindromi nevralgiche che per la massima parte i malati portano per tutta la vita e che qualche volta non si riesce neanche a diagnosticare. Io ne ho vista più di una in questi ultimi tempi.

Questa è la verità detta da un medico in piena coscienza e, ve lo assicuro, al di fuori di ogni rissa, di ogni spinosa controversia di gelosie professionali. Il cammino di questo disegno di legge, che è un disegno di legge meditato, giusto ed equilibrato, signor Ministro, e lo dico senza ombra di adulazione, il cammino difficile di questo disegno di legge è stato identificato nell'ordine del giorno Vittorelli-Monni. Sta di fatto che non si tratta per il nostro Paese della necessità di correggere e di rivedere la figura dell'odontotecnico, si tratta di arrivare alla fondazione della facoltà autonoma di medicina odontoiatrica basata su studi superiori, come ac-

cade in quei Paesi di cui ha fatto menzione, una volta tanto, il senatore Maccarrone.

In questi Paesi è vero che gli odontotecnici sono collaboratori attivi degli odontoiatri, ma solo nella veste di ausiliari, di infermieri dello stesso gabinetto in cui operano i medici odontoiatri. È questo l'equivoco in cui cade il senatore Maccarrone.

Concludo, signor Ministro, onorevoli colleghi, con il dire che voterò il testo proposto dal Governo, nella convinzione che se si facesse altrimenti e l'emendamento proposto dalla Commissione dovesse essere approvato, noi faremmo una legge non per la disciplina ma per la indisciplina dell'arte odontotecnica. (*Vivi applausi dal centro*).

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevoli colleghi, io sono con altri componenti dei gruppi di maggioranza firmatario dell'emendamento al testo della Commissione. Perchè ho firmato questo emendamento? Desidero dar conto delle ragioni che mi hanno spinto a firmarlo e poi concluderò conseguentemente.

Vi era in noi il desiderio di evitare che in Aula nascesse confusione, come spesso avviene anche fra Gruppi di maggioranza. A questo fine, tenendo conto del contrasto di posizioni, di opinioni ed anche — lasciatemelo dire — di interessi, tenendo conto della possibilità che in Aula, dati questi contrasti, nascesse, come ho detto, della confusione, abbiamo prestato attenzione a questo emendamento. Infatti è veramente strano, onorevoli colleghi, che molti membri della Commissione che votarono in Commissione quell'emendamento sostitutivo del testo del Governo abbiano poi avuto dei ripensamenti e abbiano qui proposto di tornare al testo del Governo. (*Interruzione del senatore Di Grazia*). Io non faccio parte della Commissione, senatore Di Grazia, ma poco fa un suo componente, il senatore Samek, ha detto che la sostituzione del testo del Governo era stata votata a grande maggioranza in Commissione.

CASSINI. Quattordici contro 12, quindi non a grande maggioranza.

MONNI. Ho detto a grande maggioranza. Io ascolto e se qualcuno ha sbagliato non è colpa mia. Pertanto, di fronte a questi atteggiamenti contrastanti e confusi, noi che abbiamo responsabilità di quanto avviene in Aula abbiamo cercato di trovare una soluzione capace di accontentare tutte le parti. Ci è sembrato che, sostituendo un paio di parole al testo che la Commissione aveva proposto ed approvato, si potesse raggiungere un'intesa e si potessero soddisfare tutte le esigenze. In sostanza, stabilendo che l'odontotecnico nulla potesse fare senza il controllo del medico, si dava garanzia che non si sarebbero verificati abusi. Questo fu il nostro intento. Che poi questo nostro intento potesse essere disingannato dalla malafede e dalla disonestà di chi opera male, è un'altra faccenda; che cioè coloro ai quali noi attribuiamo la possibilità di controllare, di essere presenti, di non lasciare far nulla che non fosse opportuno potessero viceversa fare in modo da delegare all'odontotecnico qualunque attività, non è affare nostro, poiché noi facciamo le leggi ma non possiamo impedire che gli altri le violino. C'è il codice penale che commina gravi pene e tuttavia ci sono i lazzaroni e i delinquenti!

Ora, onorevoli colleghi, che cosa è successo in Aula? È successo che la confusione che noi volevamo evitare si è verificata. Abbiamo infine udito lo stesso onorevole Ministro dichiarare che egli teneva a che il Senato votasse il testo da lui proposto, ma che comunque si rimetteva al Senato lasciando quindi piena libertà di voto.

A questo proposito mi duole dover dire che, non essendovi posizioni chiare, io stesso dichiaro: faccia ognuno secondo coscienza, ma facciamo tutti in modo di fare bene la legge, perchè questo è il nostro compito, senza obbedire agli interessi di nessuno.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOMASSINI. A me sembra che il fine della legge, o il fine che il legislatore si pro-

poneva, non sia stato raggiunto nè con l'articolo 12 nè con l'articolo 13. Infatti il fine era quello di stabilire una regolamentazione dei rapporti tra l'una e l'altra categoria in termini di collaborazione e, direi, di integrazione delle due attività, ma non in termini di antitesi tra l'una e l'altra. Ora, se noi esaminiamo l'articolo 12, vediamo che esso non raggiunge il fine perchè subordina maggiormente l'attività dell'odontotecnico all'odontoiatra. Quindi di per sé l'articolo, poichè non risolve pienamente il problema della collaborazione, non può essere nella sua intenzza accolto; nè può essere accolto peraltro l'articolo 13 della Commissione perchè, pur vietando all'odontotecnico una qualunque manovra cruenta, gli lascia invece la facoltà di esercitare una manovra incruenta. Ma una manovra incruenta è sempre strumentalizzata e posta in relazione ad un fine, che è quello dell'applicazione della protesi. Quindi questo articolo a mio parere aprirebbe la porta sul piano pratico, sul piano applicativo, a maggiori pericoli sia per quanto riguarda l'abusivismo, che potrebbe essere, come dice il senatore Monni, represso dal codice penale, sia — ciò che è più grave — per quanto riguarda la pratica del prestanomismo, per cui potremmo trovare un odontotecnico che fa le sue manovre incruente, prende le impronte, fa le protesi e il medico presta il nome e mette una certa firma. Quindi andremmo verso una forma di industrializzazione che sarebbe deleteria.

È vero che al fondo di tutte le leggi vi è l'etica professionale, il costume che ognuno dovrebbe osservare specialmente sul piano professionale, la cui tutela è rimessa agli ordini professionali; ma è anche vero che nell'emanare una legge il legislatore deve cercare di prevenire il più possibile gli inconvenienti eventuali a cui una errata formulazione anche letterale della legge potrebbe dar luogo.

Ora io sono effettivamente perplesso per l'imperfetta formulazione della legge, che non risolve, sul piano della collaborazione tra l'una e l'altra categoria, il problema di armonizzare le due attività ai fini della salute pubblica e dell'interesse collettivo. Onorevoli colleghi, proprio per riallacciarmi a quello che diceva il senatore Monni,

dico che non basta fare una legge solo per fare una legge e farla presto; occorre fare una legge presto, sì, ma anche bene o il più possibile bene. Ed allora propongo che si elegga una Commissione ristrettissima che nel giro di un'ora o un'ora e mezza (*commenti*) cerchi di adottare una formulazione diversa che soddisfi maggiormente le esigenze delle due categorie e soprattutto le esigenze della collettività.

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le argomentazioni di carattere medico sono state già espresse e non vorrei dilungarmi su questo argomento data una recente esperienza fatta. Per quanto riguarda la nostra parte i punti che poc'anzi sinteticamente ma brillantemente sono stati esposti dal professor Cassano ci trovano consenzienti. Sappiamo quali problemi possono sorgere, ma vogliamo essere rispettosi anche della volontà delle parti interessate, degli odontotecnici e degli odontoiatri. Infatti sappiamo che il famoso articolo 12 del testo governativo è il frutto di un concordato avvenuto tra le parti, sottoscritto dai cinque sindacati degli odontotecnici e dal sindacato degli odontoiatri. Quindi, per quanto concerne la nostra parte, sia dal punto di vista medico-scientifico sia dal punto di vista del rispetto delle volontà delle parti, siamo per il ripristino dell'articolo 12 del testo governativo.

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non è possibile che sfugga il contrasto tra ciò che si afferma di voler fare e ciò che invece si sta facendo. Si era partiti, con questo disegno di legge, dal proposito di operare una netta distinzione tra le attività e le funzioni dell'odontoiatra e le attività e le funzioni dell'odontotecnico. Si era partiti anche dal

lodevole proposito di combattere l'abusivismo, di combattere il prestanomismo, e soprattutto dal nobile proposito, che è stato illustrato con parole così alte dal senatore Cassano, di consacrare in legge, di sancire per legge, l'inviolabilità di certi principi di deontologia professionale medica.

Ebbene, a che cosa si è arrivati? Si è arrivati a fare invece una enorme confusione fra la professione medica e l'arte dell'odontotecnico; e soprattutto si è arrivati, con questo articolo 13 che dovrebbe sostituire l'articolo 12 proposto dal Governo, ad incoraggiare, sostanzialmente, il prestanomismo e l'abusivismo.

Ora, se vogliamo esaminare con molta attenzione, analiticamente, tanto l'articolo 12 che l'articolo 13, dobbiamo dire che l'articolo 12 non può essere considerato soddisfacente per gli scopi dichiarati e i fini prefissi. Tanto meno soddisfacente, anzi addirittura antitetico a questi fini e a questi scopi, dovrebbe essere considerato l'articolo 13 proposto dalla Commissione.

Io vorrei suggerire all'Assemblea di soffermarci un tantino sull'ultimo comma dell'articolo 12 proposto dal Governo: « Su richiesta del medico » — e bene avremmo fatto ad aggiungere: « medico dentista », cioè odontoiatra — « gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari durante le prove di congruenza o l'applicazione delle protesi ».

Sembrerebbe che questo comma non abbia subito modifiche da parte della Commissione, dal momento che nel testo proposto dalla Commissione lo stesso comma suona così: « Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari per le prove di congruenza e l'applicazione delle protesi ».

Se debbo chiedermi però la ragione della sostituzione del « durante » con il « per », devo rispondere a me stesso che, mentre secondo la prima formulazione le operazioni di prova di congruenza e di applicazione delle protesi erano riservate e demandate al medico, e l'odontotecnico doveva prestare la sua opera di ausiliario durante le operazioni eseguite dal medico, secondo la formulazione della Commissione invece

quel « per » dovrebbe indicare che coloro i quali devono fare le operazioni di prova di congruenza e di applicazione delle protesi sono gli odontotecnici. Altrimenti questa sostituzione non avrebbe nessuna ragion d'essere.

In ogni caso un chiarimento da parte del Ministro e della Commissione che ha sostituito al « durante » il « per » sarebbe quanto mai opportuno.

Ma quello che desta le maggiori preoccupazioni e che ci induce a preferire il testo proposto dal Governo è l'ultimo comma dell'articolo 13, che stabilisce: « È vietato comunque agli odontotecnici eseguire qualsiasi manovra cruenta nella bocca del paziente, prendere autonomamente le impronte e compiere qualsiasi cura conservativa del dente ».

Che significa questo? Se voi rovesciate letteralmente, se cioè esprimete in termini positivi lo stesso concetto, arriverete a stabilire che non autonomamente, cioè sotto il controllo o su richiesta del medico, e del medico generico, gli odontotecnici potranno prendere le impronte e anche compiere qualsiasi cura conservativa del dente. Ma insomma, perchè si vuole permettere che il medico, per lo più generico, possa delegare l'attività specifica della sua professione, quella di praticare delle cure, ad un odontotecnico, privo di ogni titolo, di ogni qualifica, di ogni facoltà legale?

Questo è il senso, questa è l'interpretazione del testo proposto dalla Commissione.

Prescindendo per ora dalle perplessità che la mancata previsione di sanzioni per colui o per coloro che violano il divieto fatto all'odontotecnico di praticare ogni manovra cruenta o incruneta nella bocca del paziente — sanzioni che bene avrebbe fatto il legislatore a prevedere in forma speciale con questa legge — e sottolineando le gravi conseguenze alle quali porterebbe l'esercizio da parte del medico della facoltà di autorizzare, consentire o richiedere l'odontotecnico di prestazioni curative, inducendo così altri a violare l'articolo 348 del codice penale, dichiaro anche a nome del Gruppo che voteremo per il ripristino del testo proposto, con l'articolo 12, dal Governo.

S E L L I T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E L L I T T I . Non avrei preso la parola se in Aula una schiera nutrita di medici e di cattedratici non avesse influenzato l'Assemblea, paventando l'eventualità che nell'applicazione delle protesi e nella presa d'impronta da parte di odontotecnici si sarebbe potuto sviluppare, nel cavo orale del paziente, un tumore in senso lato.

Mi torna alla memoria la mia infanzia: quando facevo il cattivello, i miei genitori mi dicevano: « smettila, altrimenti chiamo il diavolo! ».

Io mi rivolgo ai colleghi; sono un medico, e un primario medico ospedaliero: l'articolo 13 è chiaro in un modo molto appariscente, delimita i compiti dell'odontoiatra e dell'odontotecnico. La preparazione del cavo orale è affidata, come per legge e per norma, al medico odontoiatra; cioè, la preparazione per l'impronta e per la protesi — e mi spiego meglio, perchè parlo ai colleghi — l'estirpazione di una carie dentaria o di un molare cariato, la limatura di un dente oppure l'incapsulamento di un molare, vale a dire tutte le prove cruente che sono di preparazione all'applicazione della protesi vengono fatte dal medico odontoiatra. All'odontotecnico, sotto il controllo del medico e nell'interesse esclusivo del paziente, viene affidata la presa dell'impronta.

Io qui non mi rivolgo più ai colleghi medici, ma mi rivolgo ai colleghi non medici: presa dell'impronta significa applicare nel cavo orale del paziente una pasta speciale che ricalca le impronte del cavo orale preparato dall'odontoiatra precedentemente. La applicazione della protesi — e qui vengo al nocciolo della questione — che il professor Cassano paventa come la causa determinante, a volte, l'insorgenza di tumori nel cavo orale, io ritengo che, nell'interesse del paziente, debba essere fatta dall'odontotecnico, sotto il controllo del medico.

Mi spiego meglio. Quando si applica la protesi, se questa protesi non calza bene nel cavo orale del paziente, il medico obbliga l'odontotecnico a rifarla o a migliorarla.

Questa pratica è nel solo ed esclusivo interesse del paziente. Io ritengo che, se qualche alterazione della mucosa del cavo orale — non mi riferisco all'insorgenza di tumori, perchè noi sappiamo che il trauma non è la causa immediata dei tumori in senso lato — ... (*Interruzioni*). Le cause del tumore, egregi colleghi, non sono note né a me né a voi! Io ritengo dunque che l'articolo 13 delimiti in modo preciso le due competenze, che sono separate e distinte. L'odontotecnico può e deve, nell'interesse esclusivo del paziente, collaborare con lo odontoiatra nell'applicazione della protesi dentaria. Non influenziamo perciò l'Assemblea con timori infondati, in modo che la Assemblea, non preparata scientificamente, si veda obbligata a votare in un certo modo.

R O V E R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Prendo la parola brevemente per esprimere il mio parere favorevole all'emendamento proposto dal collega senatore D'Errico ed altri, che chiede di sostituire il testo dell'articolo 13 con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo. Io mi sono domandato e mi domando come mai, mentre pochi colleghi si sono soffermati sugli altri articoli, tutti si stiano battendo strenuamente sul presente articolo. La domanda, che può sembrare ingenua, non lo è, ma indica appunto che questo articolo presenta la vera unica e sola ragione della promulgazione del disegno di legge.

La cosa che più mi preoccupa è l'interesse dimostrato dagli avversari per tutelare la salute pubblica, per debellare l'abusivismo e l'illegalità, mentre poi li vediamo battersi a favore di una formulazione equivoca come quella che parte con un divieto e cerca di influenzare benevolmente il giudizio del lettore dichiarando: «è vietato agli odontotecnici eseguire qualsiasi manovra cruenta nella bocca del paziente, prendere senza il controllo del medico le impronte e compiere qualsiasi cura conservativa del dente». Sembra un semplice elenco di cose vietate, mentre in realtà la formula « senza il con-

trollo del medico » sta a significare che tutto può compiersi ed è permesso sotto il controllo del medico. Io mi domando, se esiste il medico, perchè non dovrebbe essere lui ad eseguire queste manovre? Non è forse questa, onorevoli colleghi, un'abile mimetizzazione, che autorizza, legalizza, codifica il prestanomismo e l'abusivismo? Se si vuole essere non equivoci, se si vuole veramente combattere l'abusivismo e il prestanomismo e salvaguardare la salute pubblica, se si vuole impedire il crearsi della confusione, deve farsi semplicemente quello che desiderano le categorie interessate. L'articolo 12 nella formulazione governativa aveva risolto la questione, riportando fedelmente quanto era stato approvato nell'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle categorie interessate, le cinque federazioni degli odontotecnici ed i medici dentisti alla presenza del presidente della Federazione nazionale dei medici sotto gli auspici del Ministero della sanità. E siccome i galantuomini — e noi dobbiamo preoccuparci soprattutto dei galantuomini — non hanno due parole, a quel testo ci si doveva e ci si deve attenere.

Nessun motivo, quindi, di mutare una cosa che è accettata a tutte le parti. L'unico motivo sarebbe quello di pescare nel torbido, e questo certamente noi non possiamo augurarci, onorevoli colleghi, se vogliamo dare al Paese una assistenza qualificata e diffusa a tutti gli strati sociali senza ricorrere a dei surrogati che ci porterebbero indietro nel tempo invece di farci progredire nell'avvenire.

Per questo motivo io esprimo parere favorevole al ritorno al testo dell'articolo 12 così come presentato dal Governo.

L O M B A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Indelli che chiede la sostituzione dell'articolo 13 con l'articolo 12 del disegno di legge governativo, e ciò non solamente per le ragioni di ordine dia-

gnostico e terapeutico attinenti alla salute dell'individuo e alla salute pubblica brillantemente illustrate dal collega Cassano, dal collega D'Errico, dal collega Picardo, dal collega Indelli e da altri, ma anche per una considerazione di carattere strettamente giuridico. La professione di medico deve essere esercitata esclusivamente dal medico perchè nella nostra giurisprudenza una sola personalità professionale deve essere responsabile nel caso dell'insorgere di vertenze. Se noi permetteremo all'odontotecnico di mettere le mani nel cavo orale del paziente, io vi domando, illustri colleghi: quando sorgeranno — e sorgeranno inevitabilmente — delle vertenze, chi sarà responsabile davanti al giudice, il medico o l'odontotecnico? Sarà responsabile sempre e solamente il medico, naturalmente; pertanto noi dobbiamo far sì che il medico e soltanto il medico possa intervenire nel cavo orale del paziente.

C A S S E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S E S E . Mi corre l'obbligo di esortare gli onorevoli colleghi ad essere seri e a dire la verità. Quando si addossa agli odontotecnici la responsabilità dell'insorgenza di tumori nel cavo orale si dice una grossolana bugia perchè il tumore derivante da irritazioni procurate dalla protesi può insorgere sulla mucosa allorquando il paziente smette di farsi visitare dal medico. Questo è quanto accade solitamente: novantanove volte su cento il paziente al quale è stata appena applicata la protesi non torna più nè dal dentista nè dall'odontotecnico; gli stimoli abnormi che si esercitano sulla mucosa e che possono dare origine alla formazione di tumori si verificano per negligenza del paziente e non per colpa del medico dentista o dell'odontotecnico.

Quando il collega D'Errico dice che noi vogliamo dare all'odontotecnico la possibilità di esercitare la professione di dentista dice una cosa inesatta che noi non abbiamo mai pensato di dire, e lui lo sa benissimo, perchè questo nostro punto di vista

in Commissione e sulla stampa è stato abbondantemente chiarito.

Noi diciamo che l'odontotecnico può essere d'ausilio al medico e perciò, riferendoci al regolamento del 1928, abbiamo detto che allora fu commessa una ingiustizia perchè a tutte le arti ausiliarie si concesse di stare vicino al paziente, di stare vicino al medico tranne che agli odontotecnici. Oggi con le modifiche della Commissione si dà questa possibilità: col testo del Governo si lascia nell'equivoco il riconoscimento dell'utilità dell'opera dell'odontotecnico presso il paziente in presenza del medico.

Quando poi si dice che con questa legge si favorisce l'abusivismo si dice cosa inesatta. Oggi esiste l'abusivismo, per quel benedetto articolo 11 del regolamento del 1928, perchè appunto si è commessa una ingiustizia nei confronti di una categoria che fa parte delle professioni ausiliarie sanitarie. Non influenziamoci con delle inesattezze, lasciamo che i colleghi liberamente decidano e votino l'articolo 13 così come è rimaneggiato dalla Commissione, per un motivo semplicissimo, che oggi l'assistenza odontoiatrica in Italia lascia tanto a desiderare. I dentisti sono pochi; ora se diamo la possibilità ai dentisti di servirsi degli odontotecnici, lasciamo più tempo a disposizione dei dentisti stessi in maniera che possano assolvere ai loro compiti di salvaguardia dell'organo della masticazione.

Perciò, colleghi, dichiaro che il Gruppo comunista conta sulla saggezza del Senato che certamente si esprimerà con un voto favorevole all'articolo 13 elaborato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione tenendo presente la proposta del senatore Tomassini per una sospensione dei lavori dell'Assemblea al fine di concordare una formula, accordo che, peraltro, faccio notare, non si è potuto trovare in dieci mesi di discussione in Commissione.

D I G R A Z I A , *relatore*. Innanzitutto desidero confermare la mia coerenza. Io in sede di Commissione ho votato contro

l'emendamento dell'articolo 13, e questo si può constatare nel resoconto; ecco perchè io mi sono dichiarato favorevole al ripristino dell'articolo 12 del disegno di legge governativo quando ho avuto l'onore di rispondere ai colleghi, e ne ho dichiarato i motivi, a titolo personale. (*Vivaci interruzioni dalla estrema sinistra*).

I motivi sono i seguenti: l'obiettivo della legge è quello non solo di regolamentare gli odontotecnici... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lei sospenda di parlare e i colleghi riprendano i loro posti. Il relatore non prosegue se i senatori non ritornano ai loro seggi. Vi deve essere per lo meno un po' di rispetto verso l'Assemblea e verso la Presidenza. Onorevoli senatori questori, mettano un po' d'ordine! Continui, senatore Di Grazia.

D I G R A Z I A , relatore. Dicevo che l'obiettivo di questi vari disegni di legge è, oltre quello di regolamentare l'attività, lo esercizio e l'arte sanitaria dell'odontotecnico, anche e soprattutto quello morale, che è il più importante, di tirare fuori dall'ombra artigianale l'odontotecnico e di presentarlo anche in attività clinica come collaboratore dell'odontoiatra. Ora mi pare che con l'articolo 12 del disegno di legge questo obiettivo venga raggiunto, mentre con l'articolo 13 del testo della Commissione ci troviamo di fronte ad un emendamento che rende difficile la delimitazione dei compiti tra l'odontoiatra e l'odontotecnico. Infatti, mentre l'articolo 12 proibisce agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta ed incruenta, l'articolo 13 stabilisce che sono proibite soltanto tutte le attività cruente nel cavo orale.

D'altra parte, se voi leggete con molta attenzione l'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione, vedete che per le attività a carattere incruento ci vuole sempre la presenza del medico, sia per prendere le impronte che per verificare la funzionalità degli apparecchi. Quali saranno quindi queste attività che potranno svolgere gli odontotecnici in forma incruenta? Non si capisce e quindi è bene chiarirle. Ora con l'arti-

colo 12 tutto questo viene chiarito e l'odontotecnico viene tolto dall'ombra artigianale e passa ad avere funzioni anche cliniche assieme all'odontoiatra.

Ecco perchè io mi sono dichiarato favorevole al ripristino dell'articolo 12 del disegno di legge governativo. (*Vivacissimi clamori e violente interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

A L B A R E L L O . Ma questo è un tradimento!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, naturalmente il senatore Di Grazia ha esposto... (*Violente e ripetute interruzioni del senatore Sellitti*). La richiamo all'ordine, a norma dell'articolo 45 del Regolamento, senatore Sellitti! (*Vivacissimi clamori dall'estrema sinistra*). Il senatore Di Grazia ha espresso il suo parere personale, non quello della Commissione.

S E L L I T T I . Ma lo deve esprimere.

D I G R A Z I A , relatore. Ho dichiarato di aver parlato personalmente, esprimendo esclusivamente la mia opinione personale (*vivaci clamori dall'estrema sinistra*) per giustificarmi, perchè mi si accusava... (*Violente interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Di Grazia, dica il parere della Commissione. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

D I G R A Z I A , relatore. Ho detto prima il mio parere per giustificarmi, perchè mi si era accusato di aver espresso in Aula un parere diverso da quello espresso in Commissione. La Commissione però ha accettato a maggioranza limitatissima (*vivacissime proteste dall'estrema sinistra*) il testo dell'articolo 13 che è stato presentato.

A L B A R E L L O . Protesto contro questo sistema di dire 500 parole contro e poi due soltanto a favore, cambiando le carte.

P R E S I D E N T E . Senatore Albarello, quando il relatore dice: la maggioranza della Commissione è favorevole all'articolo, con ciò dice tutto. (*Commenti dall'estrema sinistra. Reiterate interruzioni del senatore Albarello*).

Invito l'onorevole Ministro della sanità ad esprimere l'avviso del Governo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Onorevoli senatori, mi sembra che l'errore di fondo, che mi permetto sottolineare di fronte a questa Assemblea, sia quello di considerare questo disegno di legge come un contrasto permanente tra due categorie, tra gli odontoiatri e gli odontotecnici. In realtà, se noi impostassimo questo nostro dibattito sulla base di un conflitto permanente tra le due categorie, è chiaro che si determinerebbe un conflitto, a mio avviso, anche tra i vari Gruppi politici di questa autorevole Assemblea i quali, per la loro stessa passione, potrebbero andare al di fuori degli obiettivi che questa legge intende realizzare. Vorrei ora spiegare i motivi in base ai quali il Ministro insiste per il ripristino del testo governativo. (*Commenti*). Intanto voglio dire subito che, quando si parla da parte dell'onorevole Maccarrone ed altri della legislazione di Paesi esteri che regolano in modo assai diverso i rapporti tra le categorie o la collocazione nel tessuto tecnico-scientifico degli odontotecnici e degli odontoiatri ed in questo caso anche degli odontoprotesisti, non mi sembra che si faccia un richiamo che possa essere valido per il nostro Paese, perchè dobbiamo dire con molta spregiudicatezza che, per quanto il nostro Paese abbia un patrimonio piuttosto cospicuo di sanitari e di coloro che esercitano arti sanitarie ausiliarie di alto livello, per lo meno in ordine alle strutture di cui il Paese dispone siamo assai lontani da quelle che oggi regolano determinati rapporti in Inghilterra, in Francia ed altrove. Evidentemente questi Paesi, che sono assai più evoluti del nostro per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, hanno dovuto percorrere una lunga via in fondo alla quale oggi essi possono in realtà essere punto di riferimento per il nostro Paese, ma non punto di raffronto,

perchè su questo piano siamo su posizioni assai più arretrate e noi dobbiamo ancora percorrere un lungo cammino per poter fare un raffronto che possa anche condurci ad una comparazione di esperienze degli uni e degli altri per trovare una sintesi valida nell'interesse di coloro che hanno bisogno degli odontotecnici o degli odontoiatri.

M A C C A R R O N E . Si è parlato, però, di pericolo per la salute. Questo pericolo esiste in Italia.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. A questo punto, poichè il Governo non intende assolutamente porre una demarcazione nel conflitto tra odontotecnici e odontoiatri, deve dare atto anzitutto agli odontotecnici che essi sono una categoria che presta un'opera altamente preziosa nel settore della terapia dentaria. Io credo che i medici qui presenti, o coloro che li rappresentano qui, se fossero in teoria privati violentemente della categoria degli odontotecnici, si troverebbero in gravi difficoltà, perchè molti di essi evidentemente si sono preparati per la diagnosi e la terapia delle malattie della bocca e dei denti, senza specializzarsi nella costruzione e ricostruzione degli apparecchi di protesi, che richiedono una tecnica che oggi non è insegnata nelle nostre università, per cui gli odontoiatri non possono esercitare da soli completamente la loro professione.

Vi sono quindi aspetti positivi negli uni e negli altri, e mi sembra che con questa legge si possa finalmente trovare una collaborazione. E poichè la legge apre anche nuove possibilità di sviluppo sia per gli uni che per gli altri, occorre stabilire norme che centrino il livello di sviluppo delle forze di cui noi disponiamo sul campo della tecnica e della scienza e poi creare con le scuole i presupposti perchè questi soggetti si sviluppino secondo certe esigenze sociali del nostro Paese.

Ma veramente, onorevoli colleghi, noi dovremmo riuscire tutti a compiere uno sforzo per liberarci dalle pressioni delle categorie, dovremmo riuscire tutti, compreso il sottoscritto, a vedere obiettivamente le cose

nell'attuale situazione di fatto per quanto concerne l'abusivismo e il prestanomismo di cui si è parlato; si tratta di due fenomeni estremamente gravi che caratterizzano la situazione attuale e che non sono controllati, anche da parte del legislatore. Noi non sappiamo a che punto sono i nostri odontotecnici e a quale livello è giunta l'odontoiatria. Veramente non si può oggi fare un consuntivo di tutta questa esperienza, che si protrae da anni, e non si può essere spinti ad accettare leggermente delle tesi che sono profondamente rispettabili ma che, per il fatto che investono la salute pubblica e la responsabilità del legislatore, debbono essere profondamente meditate.

Con le scuole che noi istituiremo in tutte le regioni, con l'istituzione degli albi e dei collegi e attraverso una sanatoria che passi dal filtro di un esame, finalmente noi potremo renderci conto della situazione di fatto e per un aspetto eliminare o ridurre il prestanomismo e l'abusivismo, e d'altro canto fare un inventario preciso, un consuntivo del livello a cui i due aspetti dello stesso problema sono giunti nel nostro Paese. In quel momento noi potremo veramente discutere anche l'articolo 13 o anche proposte più avanzate, perchè avremo dietro le spalle un'esperienza che ci potrà consentire una valutazione assai più ampia di quella che ora possiamo dare.

Poichè le scuole che voi avete accolto, cui avete dato consensi, forniranno vaste cognizioni di fisica, di anatomia, di fisiologia, l'odontotecnico, che sarà licenziato da queste scuole, veramente ci potrà dare piena sicurezza.

C'è una domanda che io debbo rivolgervi. Quando voi parlate di abusivi, siete voi in condizione di poter affermare con profondo senso di responsabilità, in ordine anche ai danni che può ricevere il paziente, che questi abusivi sono in condizione di avere queste vaste esperienze che sul piano teorico e pratico soltanto le scuole, solo un esame e un giudizio possono dare e che trovano testimonianza nei diplomi che vengono rilasciati dalle scuole stesse?

Penso che queste sono cose che ci debbono far pensare. Peraltro, vi confesso la ve-

rità: non so comprendere come mai alcuni onorevoli colleghi abbiano potuto, in Commissione, proporre l'articolo 13. Perchè c'è un comma dell'articolo 12 che mi sembra estremamente chiaro e che non va visto soltanto sul piano letterale, ma, secondo me, va considerato per gli effetti che in pratica esso produce. Cioè a dire, quando si dice in questo articolo che su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera durante le prove di congruenza o l'applicazione delle protesi — ripeto su richiesta del medico — l'odontotecnico in pratica e in realtà, se è vero quanto è stato affermato in quest'Aula, che non sempre i dentisti sono in condizioni di poter costruire direttamente apparecchi di protesi, certamente sarà costretto a mettere le mani o a fare le prove di congruenza di fronte al medico, sia per quanto riguarda le impronte, sia per quanto riguarda la sistemazione della protesi. Infatti in pratica questa formulazione dell'articolo 12 lascia questa possibilità. Però, cosa dice e cosa garantisce questa formulazione? Che la responsabilità dell'applicazione della protesi ricade soprattutto su chi deve tutelare la salute pubblica, cioè sul medico. Il medico, infatti, poichè ha conseguito una laurea in medicina e chirurgia, rappresenta l'elemento principale, per cui a lui è conferita, in realtà, la responsabilità di pagare se un domani, ripeto, di fronte ad una terapia o ad una diagnosi sbagliata, il paziente potrà eventualmente ricevere dei danni.

Ecco perchè mi sembra che l'articolo 12, allorchè troverà pratica attuazione nel quadro della situazione di fatto, consentirà all'odontotecnico di fare delle prove di congruenza e, anche alla presenza del medico, di vedere se la costruzione della protesi in realtà abbia potuto trovare collocazione giusta nell'apparato masticatorio di colui che ha avuto bisogno di questa cura.

Vi è un altro aspetto che secondo me è di estremo interesse. Il Governo ha suggerito l'istituzione di albi, collegi e scuole. Ora (non se ne abbiano a male i medici dentisti) devo dire che quello che più ci ha preoccupato è il fatto che, essendo l'odonto-

tecnico non protetto da tariffe minime del suo lavoro se non attraverso un incontro di volontà tra l'odontoiatra e l'odontotecnico, il paziente si è visto talvolta arrivare un conto per il costo della protesi assai maggiore di quello che l'odontoiatra ha sostenuto nei confronti dell'odontotecnico. Ora a me sembra che attraverso l'albo, i collegi e le scuole si giunga ad una tutela oltretutto giuridica anche economica degli odontotecnici rispetto ad odontoiatri con non molti scrupoli.

Restano comuni ferme le considerazioni che il Governo ha svolto l'altra sera nella sua replica, che cioè le cose non stanno ferme, perchè le scuole, gli albi, i collegi creano automaticamente i presupposti per cui gli odontotecnici che hanno voglia di studiare possano torvare in seno alla riforma delle facoltà universitarie la via di agire direttamente. È in attesa di questo sviluppo della società italiana anche nel campo sanitario che altre considerazioni, se pure apprezzabili, possono trovare un loro fondamento nel quadro di un futuro che tutti insieme dobbiamo realizzare al più presto.

Il Governo insiste per il ripristino dell'articolo 12 del testo da esso presentato. (*Vivi applausi*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che è pervenuta alla Presidenza domanda affinché si proceda alla votazione per appello nominale dell'emendamento tendente a ripristinare l'articolo 12 del testo governativo. Detta domanda reca la firma dei senatori: Cataldo, D'Errico, D'Andrea, Pasquato, Chiariello, Nicoletti, Bonaldi, Massobrio, Grassi, Veronesi, Artom, Rotta, Palumbo, Trimarchi e Rovere.

Sono successivamente pervenute alla Presidenza due domande affinché invece si proceda a detta votazione mediante scrutinio segreto. Una domanda reca la firma dei senatori: Cassese, Pirastu, Masciale, Vacchetta, Gramegna, Zanardi, Cipolla, Carucci, Brambilla, Roasio, Conte, Santarelli, Com-

pagnoni, Di Prisco, Fanelli, Guanti, Marchisio, D'Angelosante, Di Paolantonio, Simonucci.

L'altra domanda reca la firma dei senatori: Indelli, Picardo, D'Errico, Bertola, Rotta, Zonca, Focaccia, Cataldo, Basile, Genco, Torrelli, Bellisario, Merloni, Lessona, Francesco Ferrari, Monni, Grassi, Massobrio, Moneti e Bonadies.

Poichè a termini dell'articolo 76 del Regolamento la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento tendente a ripristinare l'articolo 12 del testo governativo.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Albarello, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Artom, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermanni, Bernardi, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Braccisi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, Chiariello, Cingolani, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, D'Errico, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Grava, Grimaldi, Guanti, Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lepore, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Terenzio, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Morandi, Moro,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Pasquato, Pelizzo, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pinna, Pirastu, Polano, Ponte, Preziosi,

Roasio, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Bergamasco, Cremisini, De Michele, Granzotto Basso, Messeri, Parri, Pecoraro, Rovella e Zampieri.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti presentati dal senatore Indelli, dai senatori D'Errico, Bonaldi, Rotta e Veronesi e dai senatori Carelli, Murdaca, Zaccari e Bertola, tendenti alla sostituzione del testo dell'articolo 13 con quello dell'articolo 12 proposto dal Governo:

Votanti	214
Maggioranza	108
Favorevoli	112
Contrari	102

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento tendente a ripristinare l'articolo 12 del testo governativo, gli altri emendamenti presentati all'articolo 13 del testo della Commissione risultano preclusi.

Si dia pertanto lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 14.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è subordinato all'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 ed alla registrazione del diploma nell'Ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione e darne notizia al Medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico dei Comuni della provincia.

L'esercente l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro Comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale.

(È approvato).

Art. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, numero 121.

L'iscrizione all'Albo, nonchè il trasferimento dell'iscrizione stessa da un Albo provinciale ad un altro, sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della predetta tabella allegato A.

(È approvato).

Art. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 14, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

(È approvato).

Art. 17.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico, che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'attività ausiliaria sanitaria di odontotecnico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli odontotecnici ed alla Federazione nazionale, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Se il numero degli odontotecnici residenti nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del Medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizioni due o più province finitime, designandone la sede.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

(È approvato).

Art. 19.

Le scuole attualmente esistenti, istituite presso enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguendo quindi a funzionare, purchè per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonchè alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuo-

vi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico e dei programmi scolastici al Ministero della sanità che, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente l'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico, da almeno 4 anni in cliniche universitarie o presso amministrazioni ospedaliere od enti pubblici in genere, ovvero da almeno 6 anni in laboratori privati, saranno ammessi, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere le stesse prove di esame teoriche e pratiche, previste dal precedente articolo 7 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

La certificazione necessaria per comprovare il servizio prestato sarà precisata nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge.

(È approvato).

Art. 21.

All'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni previste dalla presente legge, calcolato in lire venti milioni annui, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1965, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

(È approvato).

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avverto che sul titolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Pasquale Valsecchi, Torelli, Rosati, Battino Vittorelli, Bermani, Stirati e Sellitti. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Disciplina dell'arte ausiliaria della professione sanitaria dell'odontotecnico ».

P R E S I D E N T E . I presentatori insistono su questo emendamento?

S T I R A T I . Non insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , Segretario:

FABRETTI, SANTARELLI, TOMASUCCI.
— *Al Ministro della marina mercantile.* — Considerato il grave stato di perdurante crisi che travaglia il settore della pesca e che ora sta investendo anche la pesca oceanica; che non si è ancora provveduto ad emanare adeguati provvedimenti a difesa dei diritti salariali e previdenziali dei lavoratori, provocando vivissimo malcontento e la fuga verso altri settori delle giovani e più qualificate maestranze; che non si è provveduto a

potenziare e difendere il pescato dalla concorrenza estera, ed a distribuirlo in forme capaci di tutelare i produttori e consumatori, predisponendo per ciò le necessarie attrezzature eccetera;

che non si è fatto uso adeguato e razionale delle sovvenzioni le quali dovevano e debbono tendere alla costituzione di una moderna e specializzata flotta da pesca, in grado di concorrere vantaggiosamente con le altre flotte, affiancata adeguatamente dalla ricerca tecnico-scientifica tuttora quasi inesistente, eccetera,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) quali sono, a giudizio del Ministero, le cause che travagliano attualmente la pesca oceanica;

2) quale azione urgente si propone di svolgere il Ministero, in accordo con il Governo, per la tutela e potenziamento del settore, ed in particolare per:

a) migliorare adeguatamente le condizioni previdenziali e mutualistiche dei lavoratori o evitando di imporre insostenibili gravami al settore;

b) la difesa del prodotto dalla speculazione distributiva, mediante l'ammodernamento funzionale e tecnico dei mercati comunali e delle attrezzature a terra per la conservazione del prodotto, potenziandone la gestione cooperativistica;

c) il potenziamento e la specializzazione della flotta da pesca, del naviglio ad essa collegato ed i mezzi finanziari che si intende a ciò investire, favorendo il sorgere di cooperative per la gestione delle navi costruite con il pubblico denaro;

d) lo sviluppo della ricerca scientifica e studio della fauna marittima, della preparazione scientifico-tecnica dei ricercatori e degli addetti al settore. (524)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè il Governo precisi i criteri e le misure per le quali, a seguito delle recenti alluvioni, in-

tende operare con incidenza diretta e indiretta sulla zootecnia (settore bovini) ed in particolare su quanti operano per allevamento, in considerazione che, per anticipazioni apparse sulla stampa d'informazione, risulterebbe che il Ministro del commercio con l'estero, con la motivazione di evitare pretese speculazioni nel settore della carne bovina, intenderebbe promuovere massicce importazioni di bestiame dall'estero, con un iniziale acquisto di 10.000 capi bovini dall'Irlanda.

Quanto sopra in considerazione che le esigenze dei consumatori possono e devono essere opportunamente e più utilmente perseguite con interventi a tutela, anzichè in danno, di vasti settori agricoli e, specificatamente, degli allevamenti bovini che, oltre ad essere da anni in crisi per non riuscire a spuntare prezzi compensativi in relazione ai costi di produzione, vedrebbero per le minacciate straordinarie importazioni duplicati i danni sia diretti che indiretti sofferti per le recenti alluvioni. (525)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , Segretario:

VALENZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sono al corrente della vendita effettuata dalla società Pirelli del suo stabilimento di elettronica di Giugliano (provincia di Napoli) alla società americana « General Instrument Europe s.p.a. » e della sospensione dal lavoro che ne è derivata per ben 260 lavoratori messi a cassa integrazione a zero ore, ai quali adesso si chiede di dimettersi « volontariamente »;

per conoscere quali misure intenda adottare il Governo sia per appoggiare il buon diritto dei lavoratori ed ottenere il rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia, sia per garantire loro una imme-

diata assistenza e favorire una rapida ripresa dell'attività produttiva della azienda.

Si chiede di sapere di quale entità è il prestito ottenuto appena due anni or sono, nel 1964, dalla Pirelli per la costituzione della sua fabbrica di Giugliano da parte degli enti di credito statali (Isveimer, Cassa del Mezzogiorno o altri) strappando allo stesso Comune un contributo di ben 30 milioni;

si chiede inoltre di sapere quali impegni erano stati richiesti alla Pirelli in cambio di tali aiuti e quali passi il Governo abbia fatto per impedire la cessione di una fabbrica appena sorta con il sacrificio del Comune e l'aiuto dello Stato italiano ad un gruppo straniero. (1512)

GENCO, LOMBARDI, MOLINARI, ANGELILLI, CONTI, BARTOLOMEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo sulla Azienda autonoma di Stato e sulle rispettive funzioni, in materia soprattutto di organizzazione delle vendite dei generi di monopolio, in quanto le frequenti contraddittorie notizie che sono apparse sulla stampa in fatto di proposte, di cui il Parlamento non è stato, comunque, ancora investito, sono state oggetto di larghe perplessità fra le categorie degli operatori autonomi preposti alla distribuzione, che rappresentano 54 mila gestioni familiari, cui sono aggregati oltre 20 mila patentini, assicurando al consumo una fitta rete di punti di vendita, a costo che è al di sotto di quello preso a confronto di altri Paesi;

per conoscere, pertanto, il loro pensiero sulle iniziative che saranno proposte per migliorare, sburocratizzando e democratizzando, l'attuale azienda autonoma di Stato, in modo da inserire anche negli organi direttivi le rappresentanze di tutte le categorie interessate, conservando, comunque, l'ordinamento vigente che sembra rispondere con maggiori garanzie alle esigenze fiscali dell'Erario e all'adempimento di precise norme di legge, senza dover ricorrere a soluzioni che non avrebbero sufficienti capacità giuridiche per mantenere e migliorare le attuali competenze di un servizio di largo interesse pubblico e di preminente natura fiscale.

Per conoscere, altresì, il loro preciso pensiero sulla democratizzazione della stessa Azienda autonoma di Stato, con particolare riguardo alla partecipazione negli organi direttivi delle rappresentanze di categoria, rivenditori compresi, così com'è in atto per il personale, in quanto con tale presenza si realizza un equilibrio di collaborazione e di responsabilità, nell'interesse generale, attese le finalità sociali e democratiche del nostro Paese. (1513)

ROFFI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda provvedere d'urgenza a mettere a disposizione dell'Ente Delta padano i fondi necessari almeno ad impedire il licenziamento dei lavoratori impiegati alle opere di bonifica nei comuni di Comacchio, Ostellato, Codigoro e Mesola, tenendo conto anche che trattasi di comuni duramente colpiti dalle recenti alluvioni e mareggiate. (1514)

FRANCAVILLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti s'intendano prendere, in armonia con i principi enunciati nell'articolo 97 della Costituzione, allo scopo di regolarizzare la procedura degli appalti-concorso ed evitare, quindi, che, mediante l'opera di docili commissioni ministeriali, l'esito degli appalti stessi venga, di fatto, ad essere prefissato in favore di determinate ditte visto che tale condotta ingenera sfiducia nell'imparzialità della pubblica Amministrazione e può suscitare il sospetto che l'interesse privato abbia a prevalere nelle valutazioni delle commissioni incaricate di accertare, sul piano tecnico ed economico, il valore relativo delle forniture concorrenti.

In particolare, l'interrogante, in merito a due appalti-concorso da tempo iniziati, per forniture di casseforti blindate ad uffici postali per l'importo complessivo di circa mezzo miliardo, chiede di conoscere se è vero che l'ispettore generale tecnico, presidente della commissione incaricata per uno di tali appalti, abbia dovuto chiedere

ed abbia ottenuto di essere sollevato dall'incarico per sottrarsi a pressioni superiori intese ad ottenere azioni non conciliabili con i doveri della professione di ingegnere, e tali da poter concretare erronee valutazioni delle forniture, con pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dello Stato; se è vero che con pressioni di questo tipo venne, sostanzialmente, impedito a detto ispettore generale di far eseguire rigorose prove e verifiche tecniche per rilevare e documentare la relativa capacità delle casseforti, chiuse a chiave, a resistere congruamente ad esperte azioni di scasso;

se è vero che le prove, proposte dal detto ispettore generale, siano state, in un primo tempo, condivise dal Ministero che, sulla loro esecuzione, si sarebbe impegnato, per iscritto, con le ditte concorrenti, garantendo ad esse la possibilità di presenziare, finalmente e per la prima volta, alle fasi esecutive delle prove stesse;

se è vero che un altro ispettore generale, della carriera amministrativa, promosso di recente direttore centrale, si sarebbe trovato, per nomina ministeriale, nella davvero singolare posizione di assommare in una stessa persona la carica di membro della commissione suddetta e, contemporaneamente, di presidente della commissione che si occupa dell'altro appalto-concorso summenzionato, e che egli sarebbe stato — insieme con gli altri membri delle due Commissioni scelti sempre fra gli stessi funzionari che sono abitualmente incaricati per analoghi appalti-concorso — tenace assertore dei grossolani metodi di prova applicati nei precedenti appalti, su casseforti aperte, anzichè chiuse a chiave.

Infine l'interrogante chiede di sapere se nelle accennate circostanze, in quanto rispondenti al vero, sia stata aperta una adeguata inchiesta. (1515)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

AIMONI, FABIANI, PETRONE, CARUSO, GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.*

— Premesso che gli Enti comunali di assistenza sono organi istituzionalmente preposti alla erogazione degli interventi di natura economica a favore dei bisognosi,

gli interroganti chiedono di conoscere se, nell'assunzione dei provvedimenti di carattere assistenziale in favore dei cittadini colpiti dalle alluvioni, gli ECA sono ritenuti a livello comunale gli unici organi coordinatori ed erogatori dell'assistenza economica. (5434)

BOCCASSI, BRAMBILLA, FIORE, BERA, CAPONI, TREBBI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Considerata l'urgente necessità di interventi assistenziali di natura economica a favore dei cittadini colpiti dalle recenti alluvioni;

tenuto conto della già precaria situazione in cui versano gli Enti comunali di assistenza a causa degli insufficienti stanziamenti;

constatato che recentemente molti ECA sono stati costretti a ridurre ed anche ad abolire alcuni indispensabili servizi a favore dei bisognosi,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano opportuno assumere organici provvedimenti finanziari intesi a consentire agli ECA interventi assistenziali tempestivi, efficaci, risolutori del bisogno, come d'altra parte è previsto dallo stesso piano quinquennale di programmazione. (5435)

D'ERRICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per ovviare all'incuria e allo stato di abbandono in cui si trovano gli scavi di Pompei, soprattutto a causa della mancanza di personale addetto alla manutenzione. La fontana mosaico, lo scavo occidentale, la necropoli di via Nocera, via e porta Nola, l'anfiteatro, il lupanare, la via consolare, eccetera, si trovano in condizioni pietose, sì da suscitare profonda delusione nei visitatori, che da ogni parte del mondo continuano ad affluire. Inoltre, sempre a causa delle pietose condizioni in cui si trovano, altre

parti degli scavi sono vietate ai visitatori, talvolta anche da più anni. Poichè trattasi di un patrimonio di enorme importanza culturale, che va in rovina senza la necessaria manutenzione, si fa pressante richiesta perchè vengano adottati provvedimenti opportuni, senza dei quali la rovina completerebbe i guasti che già l'incuria e il maltempo vanno producendo. (5436)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanti sono alla data odierna i dipendenti del Ministero distaccati o comandati presso il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie (CIVIS), l'Ente nazionale assistenza magistrato (ENAM) e il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; e per conoscere gli importi delle indennità o gettoni di presenza liquidati da ciascuno dei tre Enti ad ogni amministratore o sindaco revisore. (5437)

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda al vero che sarebbe stato disposto il trasferimento della sezione meccanici e motoristi delle scuole CEMM di La Maddalena a La Spezia.

In caso affermativo, se non ritenga di dover intervenire per revocare il provvedimento, dato il grave nocumento che deriverebbe alla città di La Maddalena, già privata di importanti attrezzature navali in seguito all'applicazione delle clausole del Trattato di pace, che ebbero a determinare, fra l'altro, il trasferimento a Cagliari del Comando autonomo militare marittimo della Sardegna. (5438)

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni il Comitato costituito con decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 4 settembre 1962, n. 16917, con l'incarico di indagare sulla situazione e sulle cause che minacciano l'integrità di Venezia e di proporre i conseguenti necessari provvedimenti, non ha ripreso ancora i suoi lavori nonostante sia

già in vigore dal luglio 1966 la legge di finanziamento di lire 880 milioni, necessario per attuare i programmi di lavoro diretti ad acquisire una conoscenza approfondita, su basi di ricerca sistematica e scientifica, dei vari fenomeni che concorrono a minacciare l'esistenza della città di Venezia. Dopo la recente tempesta che ha sconvolto tutte le difese a mare non solo del centro storico ma anche del comprensorio di terraferma (Marghera-Mestre) non sono ammissibili ulteriori ritardi nella ripresa dei lavori del predetto Comitato.

L'interrogante chiede anche, stante lo straordinario aggravamento dello stato di pericolo già preesistente agli eventi del 4 novembre 1966, che il Governo prenda ogni iniziativa perchè siano opportunamente rivisti e abbreviati i tempi di lavoro del predetto Comitato, programmati in tre fasi di circa 18 mesi ciascuna.

Bisogna escludere oramai che si debba aspettare ancora 5 anni e più, prima di stabilire le opere definitive di salvaguardia della città lagunare e del suo comprensorio di terraferma.

Ciò che è accaduto il 4 novembre è di tale gravità che impone un rapido adeguamento dell'attività del Comitato alla nuova preoccupantissima situazione da tutti riconosciuta. (5439)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non soltanto nell'interesse dello sviluppo turistico della rinomatissima zona, ma anzitutto per garantire la sicurezza del suolo dalla quale dipende quella delle operose popolazioni e delle loro attività produttive, non ritenga indispensabile, urgente e non più differibile — dopo la recente alluvione — promuovere o sollecitare il definitivo trasferimento da Bibione (comune di S. Michele al Tagliamento in provincia di Venezia) del poligono militare di tiro.

Il Consiglio comunale di S. Michele nella seduta del giorno 8 novembre 1966 ha deliberato di chiedere il predetto trasferimento ed ha trasmesso l'estratto della delibera, qui appresso riprodotto, oltre che al Prefetto di Venezia, ai Ministri della difesa, del

turismo, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste:

« Nell'attuale disastrosa situazione, se da un lato questa Amministrazione comunale sente il dovere di esprimere la propria riconoscenza alle Forze armate per l'abnegazione con cui sono intervenute in aiuto della popolazione nelle zone allagate, d'altro canto deve suo malgrado segnalare le gravi conseguenze provocate a Bibione dal mantenimento in funzione del poligono stabile di tiro dell'Esercito il cui trasferimento viene inutilmente richiesto da anni.

Difatti con le esercitazioni nel sito dei mezzi motorizzati militari, specie cingolati e pesanti, sono state sconvolte le opere artificiali e naturali di difesa a mare della penisola di Bibione e formati numerosi varchi.

Solo il coraggioso tempestivo intervento della popolazione civile della località che, con grave pericolo e quasi senza mezzi meccanici, si è prodigata ininterrottamente tutto il giorno 4 novembre 1966 per elevare barriere in tutti i predetti varchi, ha potuto contenere per molte ore l'invasione del mare ed evitare conseguenze incalcolabili per l'intero centro turistico. Malgrado ciò però l'allagamento verificatosi ha provocato gravissimi danni sia nella vasta zona appoderata dall'Ente nazionale per le Tre Venezie che alle attrezzature turistico-alberghiere.

Pertanto, affinché quanto innanzi non abbia a ripetersi e per tutti i numerosi giustificati motivi illustrati nelle istanze finora presentate, questa Amministrazione fa voti affinché tutte le Autorità prestino la propria opera per far sì che il poligono suddetto venga definitivamente ed immediatamente trasferito ». (5440)

GIANQUINTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato relativamente alle misure chieste dal Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia, nella seduta straordinaria del giorno

8 novembre 1966 col seguente drammatico ordine del giorno:

« Il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento, convocato di urgenza in seduta straordinaria il giorno 8 novembre 1966 — alle ore 17 — per esaminare la situazione del territorio comunale in ordine all'alluvione in corso,

rilevato che l'alluvione ha investito diverse frazioni del Comune in una misura di cui nemmeno a distanza di alcuni giorni è possibile valutare la portata dei danni, in quanto la situazione permane tuttora grave,

che occorre un pronto tempestivo ed adeguato intervento dello Stato e di tutti gli Enti ed Organismi responsabilmente competenti nei vari settori interessati,

protesta contro l'assenteismo del Ministero dei lavori pubblici perchè provveda sollecitamente al ripristino e rafforzamento degli argini del Tagliamento, riattivandone la capacità ricettiva, al fine di evitare in avvenire il ripetersi delle disastrose alluvioni ancora oggi lamentato,

protesta altresì contro il predetto Ministero e contro il Magistrato alle acque e la Provincia di Venezia per le lungaggini amministrative che ancora oggi a distanza di anni in dispregio degli interessi di una comunità che, per le frequenti alluvioni, resta isolata per diversi giorni, ostacolano i lavori di costruzione del ponte sullo scolmatore del Cavrato,

protesta infine contro l'assenteismo del Ministero dell'agricoltura e foreste perchè provveda sia al rafforzamento delle difese a mare contro le mareggiate, a tutela delle vaste zone agricole, come pure al risanamento delle zone medesime invase dalle acque salse provocate dalle recenti mareggiate.

Chiede un immediato intervento di presenze e di mezzi ordinari e straordinari da parte del Governo ed a tal fine,

dà mandato al Sindaco di far presente alle Autorità competenti le necessità immediate e future delle zone colpite per il totale ripristino delle opere e dei servizi pubblici e perchè ogni famiglia possa essere garantita circa la tranquillità e sicurezza e così al

Ministro dell'interno perchè provveda sollecitamente a far pervenire al comune di San Michele al Tagliamento i fondi per le erogazioni alle famiglie colpite dalle recenti avversità atmosferiche ed al Ministro dei trasporti, perchè provveda a sopraelevare i ponti ferroviario e stradale, onde evitare che frenino la velocità delle acque provocando un rialzo del livello delle acque a monte e quindi la tracimazione delle stesse ». (5441)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco delle interrogazioni ritirate dai presentatori.

B O N A F I N I , *Segretario:*

n. 1324 del senatore Perrino.

Per lo svolgimento di una interpellanza

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I , Signor Presidente, mi rivolgo al Senato e al Governo, presente nella persona del ministro Mariotti, per chiedere l'urgenza per lo svolgimento della interpellanza n. 525 da noi testè presentata, concernente gli interventi nel settore zootecnico. A seguito delle recenti alluvioni il settore zootecnico ha subito gravissimi danni, per cui specie coloro che operano nel settore degli allevamenti si trovano in particolare difficoltà per poter mantenere la loro attività sulla base di costi economici.

Dalla stampa d'informazione siamo venuti a conoscenza che per promozione, pare singolare, e non di concerto con altri Ministeri interessati, del Ministro del commercio con l'estero, si vorrebbe attuare, per ovviare a pretese speculazioni sul prezzo della carne, massicce importazioni di bovini.

Noi riteniamo che questa non sia la strada da seguire, perchè altrimenti il settore agricolo in genere e il settore particolarmente

interessato zootecnico finirebbero per avere una duplicazione dei danni: accanto ai danni causati dall'alluvione avrebbero anche il danno di dover continuare a produrre per come il Governo incoraggia e cioè ad allevare bovini a prezzi sempre meno remunerativi se ed in quanto verranno attuate queste massicce importazioni preannunciate.

Poichè il problema è urgente — si dice che dovrebbe essere attuata una prima importazione di 10 mila bovini dall'Irlanda — credo che debba essere prontamente discusso e il Governo debba rendere noti i criteri e le misure che intende adottare; per cui chiedo, a sensi dell'articolo 103 del Regolamento, lo svolgimento urgente dell'interpellanza.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della sanità a rendersi interprete presso i Ministri competenti della richiesta del senatore Veronesi affinché questi possa essere, nei limiti del possibile, accontentato.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 18 novembre 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 18 novembre, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (1431).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964 (1538).

3. Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione (1677).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona;

b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona;

c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine (1351).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 (1729).

6. Adesione alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, e sua esecuzione (1730).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia, il 17 gennaio 1963 (1731).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 (1732).

9. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 3 giugno 1965 (1733).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965 (1734).

11. Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli essere umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione (1762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Approvazione ed esecuzione del Protocollo Speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (CIV) e di merci (CIM), firmato a Berna il 29 aprile 1964 (1763) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964 (1764) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso (1765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954 (1766) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso (1767) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

17. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità firmata a Parigi il 10 settembre 1964 (1774).

II. Interrogazioni.

III. Interpellanze.

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI) (1812) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

3. SALARI. — Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva (792).

4. Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (1748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

Interrogazioni all'ordine del giorno

VALENZI, PALERMO, PAJETTA, MENCARAGLIA, SALATI, TOMASUCCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* —

Per conoscere a che punto siano le trattative con il Governo della Repubblica tunisina per la ripresa degli accordi noti sotto il nome « Accordi Fanfani-Burghiba » dell'estate 1962. Questi accordi erano stati elaborati in vista di superare le difficoltà in cui si venivano a trovare i nostri connazionali colà residenti e quelli che erano rimpatriati a seguito delle disposizioni legislative prese dal Governo tunisino per « la protezione della propria mano d'opera ». Gli accordi Fanfani-Burghiba stabilivano una serie di misure che, in cambio di un prestito di 10 miliardi concesso alla Tunisia, avrebbero dovuto rendere possibile, almeno parzialmente, il recupero dei beni dei nostri rimpatriati ed offrire qualche garanzia di stabilimento per coloro che intendevano risiedere ancora in quello Stato. Tutto ciò evidentemente nel quadro più vasto di una ripresa, da tempo attesa, delle relazioni tra i due Paesi in un nuovo clima di più intensi rapporti culturali, economici e diplomatici con la nuova Tunisia indipendente.

Si chiede più precisamente di sapere:

1) in quale misura gli impegni derivanti da quegli accordi siano stati, sia dall'uno che dall'altro Governo, realmente mantenuti e nel caso in cui non lo fossero stati, come e perchè;

2) su quali basi si intendono stabilire i nuovi accordi e come il Governo italiano intende ottenere: a) il superamento degli attuali ostacoli al recupero dei beni urbani degli italiani che intendono lasciare la Tunisia; b) il pagamento dei terreni dei nostri agricoltori espropriati, tenendo conto della recente importante dichiarazione del Capo dello Stato tunisino circa « l'errore » commesso in quell'occasione e le necessità di un rimborso, che risulta indispensabile per completare l'indennizzo, attualmente in corso, delle aziende agricole espropriate, frutto di un lungo e tenace lavoro di alcune generazioni di agricoltori italiani colà emigrati sin dallo scorso secolo.

Si chiede, inoltre, di conoscere quali nuovi provvedimenti il Governo intende adottare per orientare in modo sano e produttivo il reinserimento dei rimpatriati e dei

rimpatriandi, nel corpo della Nazione, e se si intendono prendere in esame alcune delle misure, da tempo proposte dalla parte politica degli interroganti, quali ad esempio:

1) la soluzione dell'annoso problema dell'ammissione degli italiani all'estero rientrati in patria al beneficio (oggi loro precluso per la scadenza dei termini) della legge sui danni di guerra *F*;

2) la radicale modifica dell'attuale tipo di direzione locale dei campi profughi (costosi per lo Stato, umilianti per i rimpatriati, retti da regolamenti assurdi della epoca fascista e serviti da appaltatori che andrebbero assai più attentamente controllati) la cui liquidazione non potrà avvenire utilmente se non dopo il reinserimento di tutti i rimpatriati nell'attività economica nazionale.

Sempre a tale scopo occorre ottenere un più sollecito disbrigo delle pratiche presentate dagli agricoltori espropriati e che sono all'esame della Commissione interministeriale, in cui il Ministero degli affari esteri e quello dell'interno hanno i loro rappresentanti in base all'articolo 4 della legge n. 718 del 5 giugno 1965. Tale legge, che è stata concepita dal legislatore come un incentivo alla attività produttiva dei profughi e non già come un'azione di tipo assistenziale, dovrebbe essere applicata con una più esatta visione di tale volontà.

Una positiva conclusione di questi diversi problemi, vitale per questa categoria di nostri connazionali, appare più che mai urgente e necessaria se si vuole mettere fine al travagliato periodo ancora in corso. E ciò appare indispensabile non solo allo scopo di trarre dalle attuali angustie sia gli italiani che rientrano in patria sia quelli che intendono continuare a risiedere in Tunisia, ma anche allo scopo di dare il massimo di respiro e di possibilità di sviluppo agli antichi e profondi vincoli di amicizia con il popolo e con il Governo della Tunisia indipendente sul terreno economico, culturale e politico. (1205)

PAJETTA, VALENZI, PALERMO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi abbia compiuto presso il Go-

verno australiano in legame ai propositi da esso manifestati di chiamare alle armi i nostri connazionali che si trovano in Australia per ragioni di lavoro;

gli interroganti desiderano altresì conoscere quali istruzioni il Ministro abbia impartito in proposito all'Ambasciatore d'Italia a Camberra. Risulta infatti agli interroganti che ad oltre tre settimane dalle dichiarazioni in Parlamento del Presidente del Consiglio australiano la nostra rappresentanza diplomatica in Australia non aveva compiuto nessun passo ufficiale nè rilasciata alcuna dichiarazione che rilevasse l'inammissibilità di un simile provvedimento e valesse a calmare le legittime apprensioni dei nostri emigrati. (1234)

Interpellanze all'ordine del giorno

ARTOM. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritiene opportuno informare il Senato ed attraverso il Senato la pubblica opinione, sui fatti vicini e lontani che hanno dato recentemente luogo ad istruttorie penali ed a cui si ricollega la persistente agitazione degli uffici della Motorizzazione civile. (474)

DERIU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ad ai Ministri del tesoro e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — L'interpellante vivamente preoccupato della situazione verificatasi nell'ambito dei servizi della motorizzazione civile (servizi delicatissimi e di interesse nazionale in presenza di una vertiginosa crescita della produzione e della circolazione degli autoveicoli in uso, in ogni settore della vita sociale e produttiva) e degli sviluppi anche di ordine giudiziario che si profilano e che ingenerano turbamento nell'opinione pubblica e profondo malessere e disorientamento fra le varie categorie del personale interessato,

chiede di conoscere:

1) gli esatti termini del problema esploso così improvvisamente e clamorosamente, nonché le sue origine giuridiche ed amministrative;

2) se esistono responsabilità precise in sede ministeriale e compartimentale ed a quale livello;

3) se il Ministero dei trasporti ravvisa oggi, alla distanza di ben 34 anni, i termini di un preciso reato, tanto da spiegare l'instaurazione di una istruttoria formale, dopo che, tempo addietro, ne era stata richiesta l'archiviazione da parte del magistrato competente;

4) le ragioni per le quali non si è dato corso al disegno di legge elaborato fin dal primo semestre 1964 dall'allora Ministro dei trasporti, senatore Jervolino, inteso a dare un'interpretazione ed una inequivoca regolamentazione *ex tunc* all'esazione delle cosiddette casuali, regolamentazione che avrebbe assicurato, oltretutto, un congruo gettito annuale al tesoro dello Stato;

5) a quali conclusioni concrete sia pervenuta la Commissione paritetica, costituita da funzionari del Tesoro e dei Trasporti, la quale ha lavorato per ben due mesi, e quale uso si è fatto o si intende fare dei lavori e delle proposte presentate dalla predetta Commissione.

Tutto ciò premesso, l'interpellante chiede che il Governo informi il Senato sulla esatta situazione di fatto e sulle precise intenzioni in ordine a tutta la complessa materia, ed alla necessità di normalizzarla al più presto possibile. (478)

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari